COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

VIA DI FUGA PER CONSUMATORI, PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI?

QUADERNO

N°22

Associazione Sindacale dei notai della Lombardia

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

INDICE

DOMENICO CHIOFALO: INTRODUZIONE 5

ALBERTO M. TEDOLDI: PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 27 GENNAIO 2012, N. 3) 9

ALESSANDRA MASCELLARO: COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. PROSPETTIVE E NUOVE FUNZIONI, CONSEGUENZE E IMPLICAZIONI SULL'ATTIVITÀ NOTARILE DELLA LEGGE 3/2012, COME MODIFICATA DAL D.L. 179/2012 30

BARTOLOMEO QUATRARO: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 64

FILIPPO LAMANNA: COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: POTERI E FUNZIONI DEL TRIBUNALE 81

ROBERTO DRISALDI: IL SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012) L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: ESAME DI UN CASO PRATICO 100

TIZIANO RIDI (A CURA DI): L. 27 GENNAIO 2012, N. 3 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 E DALLA L. 17 DICEMBRE 2012 N. 221 DI CONVERSIONE 126

INTRODUZIONE

Questo *Quaderno* raccoglie le conclusioni di un lavoro realizzato all'interno di un percorso iniziato l'11 ottobre 2012 a Como e concluso (per ora) il 10 dicembre 2012 a Milano. Queste le tappe del Convegno itinerante "**Composizione della crisi da sovraindebitamento. Via di fuga per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori?**": Como 11 ottobre (per i notai dei Distretti di Como, Lecco e Sondrio), Brescia 30 ottobre, Cremona 28 novembre (per i colleghi dei Distretti di Cremona, Pavia e Mantova), Bergamo 30 novembre e Milano 10 dicembre (per i colleghi dei Distretti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese); in tutti gli incontri siamo stati gentilmente ospitati e coadiuvati dai rispettivi consigli notarili. Per rendere possibile questa iniziativa è stato creato un team di relatori fissi in "tour" di grandissimo valore, il prof. Alberto Tedoldi e il dott. Roberto Drisaldi, coordinati dal motore di questa iniziativa, il notaio Alessandra Mascellaro: a tutti loro va il mio ringraziamento personale e quello del comitato direttivo dell'Associazione. In ogni incontro, poi, ha partecipato un giudice del tribunale del luogo presso cui si teneva il Convegno.

L'idea di questo "road show" nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante, per l'Associazione sindacale dei notai della Lombardia, rafforzare, e in alcuni casi creare, un collegamento diretto con tutte le realtà territoriali della Lombardia per ascoltare, comunicare e riuscire a far sentire il maggior numero di colleghi lombardi parte di un gruppo più ampio in cui ci sono esigenze diverse ma in cui si parla e ci si confronta. Lo scopo è quello di favorire in ogni modo la partecipazione dei colleghi che devono sapere di avere, oltre ai loro consigli notarili, già oberati da mille attività, un altro solido

punto di riferimento per portare idee nuove e contribuire a una politica attiva della categoria.

Anche la scelta dell'argomento ha un significato politico: si tratta di un tema nuovo, propositivo e che dà al notariato una nuova opportunità di aggiornare e valorizzare il proprio ruolo in un nuovo ambito, sempre in funzione sussidiaria. Le professioni, in generale, e il notariato, in particolare, soprattutto in questo momento storico, devono farsi trovare pronti a raccogliere la sfida lanciata dal legislatore; ma questo richiede un nuovo approccio e un diverso modo di lavorare rispetto a quello cui i notai sono abituati, che esige un grande sforzo culturale e di approfondimento. Ed è significativo di come le altre professioni si siano interessate alla nostra iniziativa, incuriosite anche dal ruolo riconosciuto al notariato.

Purtroppo, l'attuale situazione economica e la perdurante crisi che sta colpendo le imprese e le famiglie italiane hanno reso sempre più attuale e frequente il problema dell'eccessivo indebitamento che porta all'insolvenza.

Solo nel 2010 sono state 300 000 le famiglie italiane che non sono riuscite a pagare i loro debiti; 160 000 quelle sovraindebitate con passività superiori alle attività; nel 70% dei casi la condizione di sovraindebitamento deriva dalla conclusione di un contratto di credito al consumo, o meno frequentemente dalla conclusione di un mutuo (c.d. sovraindebitamento attivo). Questi numeri giustificano anche il grande interessamento che i media locali hanno manifestato per tutti i nostri incontri.

Il legislatore italiano, con un iter travagliato (che è coinciso esattamente con il periodo del Convegno e che ha messo a dura prova tutti i relatori), ha regolato la materia con la legge n. 3 del 2012 (in vigore dal 29 febbraio 2012), sulla quale si sono poi inserite le integrazioni e modifiche apportate dall'articolo 18 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Il provvedimento legislativo mette il nostro Paese in linea con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, che già da molto tempo sono

provvisti di strumenti e procedimenti esdebitatori sia per i consumatori che per le piccole imprese.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento viene definita come una procedura, assimilabile al concordato, finalizzata a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento (intese come situazioni patologiche determinate dall'impossibilità non temporanea di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte attraverso il ricorso ai redditi, ai beni mobili e immobili di proprietà) non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. Diverse sono le opzioni riconosciute dalla normativa, fino alla possibilità di consentire il vero e proprio "fallimento" del consumatore.

E in tutte le soluzioni individuate dal legislatore un ruolo fondamentale è riconosciuto agli **Organismi di Composizione della Crisi** che: coadiuvano il debitore-consumatore nella predisposizione dell'accordo da sottoporre ai creditori o del "piano" da sottoporre al giudice; risolvono eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso; assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, oltre eseguire le pubblicità e verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità del piano.

L'elemento di assoluta novità, per quel che riguarda il notariato, è che nel novero dei soggetti che possono ricoprire tale ruolo vi sono sia gli enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità previsti con regolamento del ministero della Giustizia e iscritti in un apposito registro, sia gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, ma anche gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai (iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro menzionato). In particolare, le funzioni e i medesimi compiti attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi possono essere svolti altresì direttamente da un professionista o da una società tra professionisti, e anche da un notaio, nominato dal presidente del tribunale.

Le relazioni contenute in questo *Quaderno* offrono un quadro di

tutti gli aspetti problematici, soprattutto di interesse notarile, che sono emersi durante gli incontri grazie anche alle sollecitazioni dei vari relatori e dei notai presenti, proponendo anche delle soluzioni operative. L'idea è quella di fornire un utile strumento (per ora il primo in assoluto in ambito notarile, sul tema) per tutti coloro che vorranno approfondire la materia sia per lo svolgimento delle funzioni di "compositore della crisi" (in caso di deleghe dei tribunali), sia come notai ai quali venga richiesto di redigere atti collegati a queste nuove procedure.

Il tema è quindi di grande attualità non solo perché riafferma la fiducia del legislatore nelle tradizionali professioni ordinistiche, ma anche perché offre al notariato una prospettiva e una nuova funzione, ancorché in via non esclusiva. Si tratta di un classico esempio di attività di "sussidiarietà" dei professionisti nei confronti della P.A. che potrà consentire una sempre maggiore semplificazione e riduzione dell'attività giudiziaria.

Questa può essere la nuova sfida che la categoria può raccogliere e vincere con la professionalità e la specializzazione che da sempre ne è connotato essenziale.

Notaio Domenico Chiofalo,
presidente dell'Associazione sindacale dei notai della Lombardia

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 27 GENNAIO 2012, N. 3)

1. Inquadramento e cenni comparativi

Dopo gestazione travagliata rivela alfine il proprio volto il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per debitori non fallibili, cui si aggiunge, nell'ultima riscrittura della L. n. 3 del 2012, il procedimento concorsuale per liquidazione del patrimonio.

Le sollecitazioni provenienti da molteplici e consolidate esperienze straniere e, più di tutto, il frangente di una crisi economica che non risparmia settore alcuno, imponevano non soltanto che si intervenisse a tutela del debitore non fallibile e del consumatore sovraindebitato, ma che il primo timido approccio alla materia, che assai scarso successo aveva ottenuto nel corso del 2012 per difetti genetici e non solo funzionali, ricevesse una completa rivisitazione, onde consentire una maggiore e più efficiente fruibilità del nuovo istituto, inteso a recar riparo a chi necessiti di far *tabula rasa* del passato, per poter avere una nuova occasione, una *fresh start* come suol dirsi negli Stati Uniti, purché davvero meritata.

La crisi di liquidità e il *credit crunch* di cui quotidianamente si favella, l'aumento della disoccupazione e le esangui casse erariali che, oltre alle strette sui bilanci pubblici, sovraindebitati a loro volta e assoggettati alla dittatura di *spread* e mercati finanziari, sì da impedire o da rendere impossibili, nel presente *milieu*, interventi keynesiani di politica economica statale, non potevano non incidere sul *ménage* delle famiglie, producendo squilibri da sovraindebitamento attivo (per crescita delle spese) o passivo (per il completo venir meno o per la riduzione dei redditi).

La Francia conosce da tempo, precisamente dal 1989 (v. ora gli artt. da L330-1 a L334-3 e da R331-1 a R331-6-1 del *Code de la*

consommation, modificati da ultimo con L. n. 2010 del 1° luglio 2010), una *procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers*, riservata a debitori di buona fede (*de bonne foi*), la cui situazione, pur compromessa, non sia irrimediabile e possa ancora essere "raddrizzata" attraverso un *plan de redressement* organizzato e adiuvato da una *Commission départementale de surendettement des particuliers* di matrice amministrativa e pubblicistica (è presieduta da un incaricato del prefetto, secondo la tradizione statocentrica francese, ed è composta, oltre che dal responsabile dipartimentale delle finanze pubbliche con funzioni di vicepresidente, da membri della *Banque de France,* dell'associazione bancaria e delle associazioni dei consumatori), la quale opera in tre fasi:

- quella di composizione amichevole (*phase amiable*), nella quale si cerca di trovare l'accordo con i creditori e, in caso positivo, si ottiene l'omologa da parte del *juge de l'exécution*, con efficacia esecutiva *erga omnes*;
- in caso di fallimento della *phase amiable*, si passa alla composizione controllata (*phase de recommandation*), nella quale la *Commission* predispone un piano per la copertura dei debiti, su incarico e in base alle informazioni fornite in buona fede dal debitore; il piano viene trasmesso al *juge de l'exécution* per il controllo di legittimità e per l'omologa, salvo eventuali contestazioni;
- se non vi sono risorse sufficienti neppure per un piano omologato, si apre la *phase d'insolvabilité*, nella quale la *Commission* può concedere una moratoria non superiore a due anni; se al termine del periodo di congelamento dei debiti la situazione del debitore è migliorata, verrà nuovamente programmato un *plan de redressement* in otto anni al massimo; se invece la situazione non è migliorata, la *Commission* potrà anche proporre la cancellazione parziale dei debiti, quando accerti l'impossibilità involontaria del debitore di farvi fronte, con omologa da parte del *juge de l'exécution*: beneficio questo di cui si può fruire soltanto una volta ogni otto anni.

Se nessuna di tali vie risulta percorribile, perché la situazione del debitore è irrimediabilmente compromessa, si farà luogo a una procedura di *rétablissement personnel*, con o senza liquidazione giudiziale a seconda della disponibilità o meno di beni utilmente espropriabili. Nel secondo caso si avrà una procedura liquidatoria concorsuale, originata dalla legislazione sul fallimento civile dell'Alsazia Mosella (unica regione francese a prevederla da tempo immemore, per storica influenza germanica), che contempla la redazione di uno stato passivo e la nomina di un liquidatore per la vendita dei beni.

In Germania la tradizionale applicabilità dell'*Insolvenzverfahren* non soltanto agli imprenditori, ma anche ai debitori civili ha visto l'introduzione, a partire dal 1994, di misure differenziate per l'insolvenza delle persone fisiche, attraverso tre distinte procedure (le prime due riservate ai consumatori, la terza anche alle altre persone fisiche insolventi):

1. la procedura di esdebitazione (*Verbraucherinsolvenzverfahren*), disciplinata nei §§ 304 ss. della *Insolvenzordnung (breviter, InsO)*, nella quale occorre, anzitutto, che il debitore abbia tentato inutilmente, nei sei mesi antecedenti, di raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori (*aussergerichtliche Schuldenbereinigung*), facendosi poi rilasciare un'attestazione di avvenuto esperimento negativo da un avvocato o da uffici pubblici a ciò preposti in ciascun *Land*, gli *Schulberatungsstellen*; soltanto dopo di ciò potrà essere proposta dinanzi all'*Insolvenzgericht* un'istanza di accordo in sede giudiziale, allegando la proposta stragiudiziale e spiegando i motivi per i quali è stata rifiutata, formulando il piano di esdebitazione giudiziale (*gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan*) con l'elenco dei beni e dei debiti e con l'eventuale richiesta di liberazione dai debiti residui (*Restschuldbefreiung*); se il giudice ritiene percorribile la procedura esdebitatoria, dispone la trasmissione del piano e dell'elenco dei beni e dei debiti ai creditori, che avranno quattro settimane per prendere posizione: decorso il termine,

il debitore potrà anche modificare o integrare il piano, tenendo conto delle osservazioni dei creditori e delle indicazioni del tribunale; qualora non vi siano obiezioni o il piano ottenga l'approvazione di un numero di creditori superiori alla metà, per teste e per valore dei crediti, l'accordo verrà consacrato in una conciliazione, efficace ai sensi del § 794, Abs. 1, n. 1, ZPO;

2. Ove il piano di risanamento dei debiti non venga approvato, si aprirà una procedura di insolvenza semplificata (*vereinfachtes Insolvenzverfahren*), disciplinata nei §§ 311 ss. *InsO*, mediante la nomina di un amministratore fiduciario, la redazione di uno stato passivo e di un programma di liquidazione, eventualmente anche da parte dello stesso debitore insolvente entro un termine massimo, versando il ricavato all'amministratore fiduciario perché abbia a distribuirlo tra i creditori con una ripartizione semplificata (*vereinfachte Verteilung*);
3. La procedura di liberazione dai debiti residui (*Restschuldbefreiungsverfahren*), prevista nei §§ 286 ss. *InsO* è applicabile a tutte le persone fisiche e non solo ai consumatori. Si fa ricorso a tale procedura quando il patrimonio liquidato attraverso una procedura di insolvenza non sia risultato capiente per la soddisfazione dei creditori. Il debitore deve dichiarare di mettere a disposizione, per un periodo di sei anni e attraverso l'amministratore fiduciario, la parte pignorabile dei suoi crediti per rapporti di lavoro. L'*Insolvenzgericht* deciderà se accogliere la domanda di liberazione dai debiti residui che, in caso positivo, avrà efficacia soltanto dopo sei anni di "buona condotta" (*Wohlverhaltenphase*), durante i quali il debitore dovrà svolgere un'attività lavorativa adeguata (o compiere comunque il massimo sforzo per reperirla), rimettere al fiduciario la metà dei beni eventualmente ricevuti in eredità e comunicare ogni cambio di residenza.

Nel *Bankruptcy Code* statunitense, al *Capitolo13* è disciplinata una procedura di *Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income*,

riservata al debitore persona fisica, che consente di ristrutturare i debiti mediante presentazione di un piano di pagamento, integrale o in percentuale in un massimo di sessanta mesi, vigilato e attuato attraverso un *trustee*, che procederà a distribuire ai creditori le somme rimessegli dal debitore il quale, adempiuto il piano, otterrà l'esdebitazione. Ove questa procedura di composizione negoziata dell'insolvenza non fosse praticabile, potrà esservi la *Liquidation* del patrimonio, ai sensi del *Capitolo 7*, secondo schemi concorsuali.

Si tratta di modelli dai quali l'italico *conditor* ha tratto ispirazione e alimento, forgiando e temprando due nuovi strumenti che, nell'ultima veste conferita e pur entro un ordito normativo inutilmente complicato e, a tratti, poco o punto leggibile e internamente coordinato, paiono nondimeno e finalmente in grado di prestarsi a servigio e beneficio di debitori funestati dalla corrente crisi economica e occupazionale.

2. Evoluzione e metamorfosi normativa

Si cominciò, come d'uso in questi tempi e a dispetto di quel che prevede l'art. 77 Cost., con un D.L. datato 22 dicembre 2012, n. 212, contenente disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, dipoi non convertito in legge, *in parte qua* poiché nel frattempo era stata emanata la L. 27 gennaio 2012, n. 3, rubricata "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*" entrata in vigore il 29 febbraio 2012 ma, da quel giorno e per tutto il 2012, raramente adoprata. Delle precedenti versioni[1] diremo

[1] Sulle quali v. M. FABIANI, *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non "fallibile" (L. 27 gennaio 2012 n. 3)*, *in Foro it.*, 2012, V, pp. 94 ss.; ID., *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Corriere giur.*, 2012, pp. 449 ss.; RINALDINI, *Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento: note a prima lettura*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, pp. 1409 ss.; BATTAGLIA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del*

soltanto che non si trattava di procedura concorsuale, perché presupponevano il consenso di ciascun singolo creditore e consistevano in una proposta di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicurasse il regolare pagamento dei creditori estranei e l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati, potendosi ottenere al più una moratoria sino a un anno, secondo un modello assai prossimo all'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis* ss. L.F., senza alcuna efficacia esdebitatoria all'esito del procedimento.

Con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ed entrato in vigore, *in parte qua*, il 18 gennaio 2013, vi è stato il completo *restyling* del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, con radicale e "copernicana" metamorfosi e con l'aggiunta del procedimento di liquidazione, quando una ristrutturazione dell'esposizione debitoria non fosse praticabile.

Ci troviamo ora al cospetto di una duplice procedura concorsuale, di natura rispettivamente concordataria e liquidatoria, al cui esito si determina un effetto esdebitatorio. Esamineremo qui, per sommi capi e in guise auspicabilmente semplificatrici, soltanto la prima delle due, riservando ad altro scritto o a un'integrazione di questo la disamina del procedimento di liquidazione concorsuale del patrimonio.

3. Presupposti, requisiti soggettivi ed effetti

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a *procedure concorsuali* diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (dal che la conferma che nell'ottica stessa del

---

debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in *Dir. fallim.*, 2012, I, pp. 423 ss.; CAIAFA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fallim.*, 2012, I, pp. 412 ss.; DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2012; LO CASCIO (a cura di), *La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2012, pp. 1019 ss.

legislatore ci troviamo al cospetto di procedure concorsuali speciali e diverse da quelle contenute nella L.F.), il debitore può formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio o, se *consumatore*, può proporre in alternativa un *piano* di ristrutturazione del debito.

Per *sovraindebitamento* si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente: definizione questa in cui si distinguono puntualmente, su un piano dinamico e causale, la crisi dall'insolvenza, ambedue determinate dalla sproporzione tra debiti assunti e patrimonio "liquido" o facilmente liquidabile.

Alla procedura possono accedere i *debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla L.F.*, cioè:

- gli *imprenditori sotto soglia*, che non possiedano i requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.;
- i debitori civili (per es. professionisti, associazioni professionali, società di avvocati ex D. Lgs. 96/2001, società tra professionisti: cfr. l'art. 5, c. 2, lett. m, della L. 247/2012 di riforma dell'ordinamento forense);
- le *imprese non commerciali*, ivi incluso l'imprenditore agricolo (che può valersi anche dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* e della transazione fiscale ex art. 182 *ter* L.F.);
- i *consumatori*, cioè (secondo definizione ormai tralatizia) le persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il debitore che fa istanza:

- non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi o alla liquidazione;
- non deve aver subìto provvedimenti di annullamento o di

risoluzione dell'accordo omologato ovvero, nel caso di consumatore, di revoca o di cessazione degli effetti del piano omologato;
- deve aver fornito documentazione che consenta la completa e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.

L'omologazione dell'accordo o del piano produce *effetti esdebitatori* rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano.

I beni oggetto della proposta o del piano costituiscono un *patrimonio destinato* e sono sottratti a esecuzioni per crediti posteriori alla pubblicità.

4. Linee generali del procedimento: camerale monocratico, con possibilità di reclamo e di ricorso straordinario in Cassazione

Ambedue i procedimenti possono essere intrapresi *soltanto su istanza del debitore*. Eccezionalmente, a guisa di sanzione del debitore, quando vi siano stati annullamento o risoluzione dell'accordo proposto (ovvero revoca o cessazione degli effetti del piano omologato) per fatti imputabili al debitore, il tribunale potrà aprire, su istanza anche di uno dei creditori, la procedura di liquidazione.

Le forme generalmente adottate sono quelle del *procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.*, oltremodo scarnificate, semplificate ed essenziali sino all'eccesso. È invero curioso constatare come il legislatore, brevissimo tempo dopo aver emanato il D.Lgs. 150/2011 per la semplificazione e la riduzione dei riti, perlopiù sostituendo il modello sommario al rito camerale, considerato troppo poco garantistico, abbia rispolverato il vecchio, per non dire vecchissimo procedimento camerale, risalente al 1940 e concepito originariamente per i soli procedimenti di volontaria giurisdizione in senso stretto, cioè non contenziosi. Gli è che l'elasticità del rito camerale è "sirena" il cui canto è difficile da non ascoltare: esso attrae e riemerge sempre, come un fiume carsico, ogniqualvolta il *conditor* intenda semplificare

al massimo grado le strutture e le forme processuali, sino a ridurle a un nonnulla, nelle mani di un giudice *artifex* di un procedimento ridotto a mero "contenitore neutro", secondo la ricorrente definizione della stessa Consulta, avendo cura di osservare caso per caso i sacri princìpi del giusto processo, essenzialmente inscritti e condensati negli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Giudice competente è il *tribunale di residenza o sede principale del debitore, in composizione monocratica*. I provvedimenti del giudice unico del tribunale, che dovrebbero aver normalmente forma di decreti giusta le previsioni del rito camerale, ma che talora la Legge n. 3/2012 denomina ordinanze, sono *reclamabili* al collegio, di cui non potrà far parte il giudice incaricato della procedura, con piena efficacia devolutiva, giusta i caratteri propri del reclamo camerale. Quando incida su situazioni soggettive, il provvedimento collegiale emesso in esito al reclamo (anch'esso normalmente un decreto, ma a questo punto le forme non paiono contar più di tanto) sarà impugnabile con *ricorso straordinario per cassazione* ex artt. 111, 7° comma, Cost. e 360, 4° comma, c.p.c., per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., non potendosi applicare al reclamo l'eccezionale disciplina sul filtro e sulla c.d. doppia conforme che l'art. 348 *ter* riserva all'appello *stricto sensu*.

5. Contenuto e presentazione della proposta o, per il consumatore, del piano con l'ausilio di Organismi di Composizione della Crisi o di notai o di professionisti

La predisposizione e la presentazione della proposta o, per il consumatore, del piano debbono avvenire con l'ausilio di uno degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (per la disciplina dei quali si attende il regolamento ministeriale, a rigore entro novanta giorni dal 18 gennaio 2013), che rispondano a requisiti di professionalità e indipendenza e siano istituiti da enti pubblici, camere di commercio, segretariati sociali regionali e ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai: l'organismo è liberamente scelto dal debitore.

In alternativa, le funzioni ausiliarie dell'organismo possono essere svolte da notai o, ancora, da liberi professionisti, associazioni professionali o società tra professionisti in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di curatori fallimentari ex art. 28 L.F.: in tal caso, però, la nomina deve essere richiesta al presidente del tribunale (o al giudice da lui delegato) del luogo di residenza o di sede del debitore richiedente, con le forme proprie dei procedimenti di volontaria giurisdizione (che sono poi sempre, e propriamente, quelle di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., applicate anche a molte procedure contenziose, come dicevamo poc'anzi, *contra originem*).

La proposta di accordo o, per il consumatore, il piano di ristrutturazione dei debiti, può prevedere qualsiasi forma satisfattiva, anche mediante cessione dei redditi futuri o garanzie di terzi (tenuti a sottoscrivere la proposta o il piano), ma debbono comunque assicurare:

- il regolare pagamento dei crediti impignorabili;
- le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- il pagamento anche parziale dei creditori muniti di diritti di prelazione, in misura non inferiore a quella realizzabile in base al valore di mercato dei diritti sui quali insiste la prelazione, quale attestato dall'organismo (o dal notaio o dal professionista), con eventuale moratoria fino a un anno in caso di accordo in continuità di impresa o di piano del consumatore;
- il pagamento integrale, con eventuale dilazione, di tributi europei, IVA e ritenute di legge;
- l'eventuale affidamento del patrimonio del debitore a un liquidatore, scelto tra i notai o i professionisti sopra indicati, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

La proposta o il piano vanno depositati nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza o di sede principale del debitore richiedente e vanno inviati, entro tre giorni e a cura dell'organismo (o del notaio

o del professionista), all'agente per la riscossione e agli uffici fiscali decentrati e degli enti locali, con la ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione dei contenziosi pendenti.

Unitamente alla proposta occorre depositare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (essenzialmente al fine di consentire ai creditori di valutare la proponibilità di eventuali azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. e al tribunale di vagliare il merito del richiedente);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall'organismo o dal notaio o professionista ausiliario;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia con certificato dello stato di famiglia;
- (se imprenditore) scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione dell'organismo (o del professionista o del notaio), che ne attesti la conformità all'originale.

Nel caso di *piano del consumatore*, oltre a quanto sopra (eccezion fatta, evidentemente, per le scritture contabili), occorrerà depositare una relazione particolareggiata dell'organismo (o del notaio o del professionista), che deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il deposito della proposta o del piano sospende il corso degli interessi per i crediti chirografari, ovviamente ai soli effetti della procedura e in caso di positiva conclusione della stessa. Restano chiaramente sospese le prescrizioni e impedite le decadenze per tutto il corso della procedura.

Dal deposito della proposta o del piano decorre, inoltre, il termine massimo di sei mesi per giungere all'omologa.

6. Iter procedurale ed effetti della proposta di accordo di composizione della crisi

Depositato il ricorso contenente la proposta con tutti gli allegati prescritti, il giudice designato:

- verifica i presupposti e i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché la completezza della prescritta documentazione e, all'esito (salvo che non abbia previamente assegnato un termine per integrare i documenti o modificare la proposta),
- emette decreto, con cui fissa udienza dinanzi a sé entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (o della documentazione integrativa) e
- dispone che il decreto e la proposta, a cura del debitore e/o dell'organismo (o del notaio o del professionista), siano comunicati ai creditori, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni *ante* udienza assegnato ai creditori per votare sulla proposta (*id est* almeno quaranta giorni prima dell'udienza: in realtà, considerati gli adempimenti successivi

al voto di cui *infra* diremo, l'udienza disterà non più, ma anche non meno di sessanta giorni dall'emanazione del decreto e sarà bene assegnare ai creditori *tout court* un termine di trenta giorni dalla ricezione di proposta e decreto per esprimere il consenso);
- dispone, sempre a cura dell'organismo (o del notaio o del professionista), idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e, se il debitore è iscritto, il deposito di proposta e decreto nel registro delle imprese;
- dispone la trascrizione nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati, sempre a cura dell'organismo (o del notaio o del professionista).

Con la pubblicità della proposta e del decreto – a somiglianza di quanto previsto per il concordato preventivo dall'art. 168 L.F. e a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013, esigendosi anteriormente un apposito provvedimento giudiziale – scatta *immediatamente e automaticamente il divieto di azioni esecutive, sequestri e acquisti di diritti di prelazione*, sotto pena di *nullità* (da leggersi come *improcedibilità* per le azioni esecutive e cautelari), eccezion fatta per i crediti impignorabili (per es. per alimenti). Peraltro, nelle procedure esecutive o cautelari in corso converrà, anziché pronunciarne immediatamente l'improcedibilità, sospenderle sino all'esito del procedimento di composizione della crisi, onde verificare che l'omologa sopravvenga e acquisti definitività, ché diversamente, in caso di successivo diniego di omologa, gli effetti dell'esecuzione forzata o del sequestro rimarrebbero ingiustamente caducati.

Con il deposito e la pubblicità della proposta e del decreto gli *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione* esigono l'*autorizzazione* del giudice, a pena di *inefficacia*. Invero, il decreto di ammissione alla procedura è equiparato *quoad effectum* a un *pignoramento generale* dei beni indicati nell'elenco allegato alla proposta, scattando immediatamente un vincolo di indisponibilità per il debitore, sanzionato con

l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli rispetto all'intero ceto creditorio. Donde la necessità di dare idonea pubblicità a proposta e decreto, senza di che l'apertura del procedimento e i connessi vincoli resteranno inopponibili ai terzi acquirenti in buona fede di beni inclusi nella proposta di accordo di composizione della crisi. E anche il problema delle forme da adottare per assicurare che la pubblicità risulti diffusa ed effettiva, non solo circoscritta e, al postutto, apparente.

I creditori, ricevuta la comunicazione almeno trenta giorni prima, fanno pervenire all'organismo (o al notaio o al professionista), anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata, secondo un meccanismo di silenzio-assenso adottato, da ultimo, anche per il concordato preventivo (ai sensi del novellato art. 178, u.c., L.F.).

Se è raggiunto, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, il *quorum* del *60% del valore dei crediti* (esclusi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione, nonché il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta), l'organismo (o il notaio o il professionista) trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del *quorum* deliberativo, allegando il testo dell'accordo.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo (o il notaio o il professionista) trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

All'udienza il giudice:

- se accerta la presenza di iniziative o di atti in frode ai creditori (il potere è analogo a quello previsto dall'art. 173 L.F. per il concordato preventivo), revoca d'ufficio il decreto di ammissione alla procedura e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta;
- se non si raggiunge il *quorum* deliberativo, rigetta l'omologa;
- se è raggiunto il *quorum* deliberativo, omologa dopo che abbia:
  - verificato l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti fiscali, ovviamente in base alle attestazioni dell'organismo (o del notaio o del professionista) circa la fattibilità della proposta;
  - risolto le contestazioni sollevate dai creditori, mediante comunicazione all'organismo (o al notaio o al professionista) entro dieci giorni dalla ricezione della relazione successiva al raggiungimento del *quorum*;
  - compiuto l'eventuale *cram down*, quando venga contestata la convenienza dell'accordo, ritenendo che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il decreto di omologa o di diniego dell'omologa è reclamabile al collegio entro dieci giorni dalla sua notificazione, in applicazione dell'art. 739, 2° comma, c.p.c.: il che imporrà di procedere alla notificazione, nei modi di legge e nei confronti di tutti i creditori dissenzienti, affinché l'omologa divenga definitiva.

Il decreto di omologa o di diniego emesso in sede di reclamo sarà poi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento decisorio, che incide (rispettivamente) sulle situazioni soggettive dei creditori o del debitore (che non potrà comunque riproporre la domanda di composizione della crisi per i successivi cinque anni) e che non è altrimenti impugnabile.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del

decreto di ammissione alla procedura, ma non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, né determina novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito nella proposta.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, i quali compongono un patrimonio separato e destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, protetto da un vincolo di destinazione che determina l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e l'improcedibilità di azioni esecutive o cautelari sui beni medesimi.

7. Iter procedurale ed effetti del piano del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti, riservato ai soli consumatori – che, in alternativa (ma, diremmo, in linea tendenzialmente solo teorica, considerati gli indubbi vantaggi del piano), possono optare anche per la proposta di accordo descritta nel precedente paragrafo – si distingue da questa soprattutto perché non esige il consenso, neppure tacito, dei creditori: l'omologa giudiziale produce di per sé effetti esdebitatori ed è per questo che si demanda al giudice un penetrante controllo non solo di *fattibilità*, ma anche di *merito*, sia pure attraverso le relazioni e le attestazioni dell'organismo (o del notaio o del professionista) ausiliario, il cui ruolo è dunque fondamentale per la correttezza non solo formale, ma soprattutto sostanziale della procedura; di qui anche la necessità della più ampia documentazione sopra elencata, da allegare alla proposta di piano del consumatore in aggiunta a quella richiesta per la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Depositato il ricorso contenente il piano di ristrutturazione dei debiti con tutti gli allegati prescritti, il giudice designato:

- verifica i presupposti e i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché la completezza della documentazione e, all'esito (salvo che non abbia previamente assegnato un termine per integrare i documenti o modificare la proposta);

- verifica l'assenza di atti in frode ai creditori;
- dispone la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che possano pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo (a differenza del deposito e della pubblicità della proposta e del decreto, che determinano l'immediata e automatica improcedibilità delle esecuzioni in corso);
- emette decreto, con cui fissa udienza dinanzi a sé entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (o della documentazione integrativa) e
- dispone che il decreto e la proposta, a cura del debitore e/o dell'organismo (o del notaio o del professionista), siano comunicati ai creditori, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'udienza (qui non v'è per i creditori un termine anteriore all'udienza, non essendone richiesto il voto).

All'udienza il giudice:

- verifica la *fattibilità* del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti per tributi europei, IVA e ritenute di legge, ovviamente in base alla relazione e alle attestazioni dell'organismo (o del notaio o del professionista) e alla stregua delle contestazioni sollevate in udienza dai creditori;
- accerta che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, vagliando la sua *meritevolezza*, anche qui, ovviamente, in base alla relazione e alle attestazioni dell'organismo (o del notaio o del professionista) e alla stregua delle contestazioni sollevate in udienza dai creditori;

- compie l'eventuale *cram down*, quando sia contestata la *convenienza* del piano, valutando se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Soltanto all'esito di tali valutazioni, il giudice omologa il piano e dispone che venga eseguita, a cura dell'organismo (o del notaio o del professionista), l'idonea pubblicità e anche, quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la relativa trascrizione nei registri immobiliari o dei beni mobili registrati.

In caso contrario, rigetta la domanda di omologa del piano e revoca il provvedimento di sospensione delle procedure esecutive eventualmente concesso.

Il decreto di omologa o di diniego è reclamabile al collegio entro dieci giorni dalla sua notificazione, in applicazione dell'art. 739, 2° comma, c.p.c.: il che imporrà di procedere alla notificazione, nei modi di legge e nei confronti di tutti i creditori dissenzienti, affinché l'omologa divenga definitiva.

Il decreto di omologa o di diniego emesso in sede di reclamo sarà poi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento decisorio che incide sulle situazioni soggettive dei creditori o del debitore (che non potrà comunque riproporre la domanda di composizione della crisi per i successivi cinque anni) e non è altrimenti impugnabile.

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Anche qui, peraltro, per le procedure esecutive o cautelari in corso sarà preferibile, anziché pronunciarne immediatamente l'improcedibilità, sospenderle sino all'esito del procedimento di composizione della crisi mediante piano omologato, onde verificare che l'omologa acquisti definitività, ché diversamente, in caso di successivo diniego di omologa, gli effetti dell'esecuzione forzata o del sequestro rimarrebbero ingiustamente caducati.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa, ma non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, né determina novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito nel piano stesso.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, i quali compongono un patrimonio separato, assoggettato a una sorta di pignoramento generale per effetto del decreto di omologa e destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori alla pubblicità di questo e così protetto da un vincolo di destinazione, che determina l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e l'improcedibilità di azioni esecutive o cautelari sui beni medesimi.

8. Esecuzione dell'accordo o, per il consumatore, del piano omologato e controversie in sede esecutiva

L'organismo (o il notaio o il professionista) sovrintende e vigila sulla regolare esecuzione dell'accordo o del piano omologati.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se così è previsto dall'accordo o dal piano, il giudice, su proposta dell'organismo (o del notaio o del professionista), nomina un liquidatore (notaio o professionista con i requisiti per la nomina a curatore ex art. 28 L.F.) che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

L'organismo risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle controversie aventi a oggetto violazioni di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi – secondo schemi comunemente adottati dal legislatore processuale, per es. in materia di vendite immobiliari forzate mediante professionisti delegati (dove la risoluzione delle difficoltà è lasciata al professionista, mentre la statuizione

su situazioni soggettive controverse è demandata al giudice) – decide il giudice investito della procedura, in forme camerali e con decreto reclamabile al collegio, la cui decisione è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario.

Man mano che vengono liquidati i beni, il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e di quelli aventi titoli di prelazione, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, inclusi i decreti della procedura, così realizzandosi un effetto purgativo in tutto e per tutto analogo a quello susseguente alla vendita forzata di bene staggito.

Sono nulli i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano. D'altro canto, i crediti sorti in occasione o in funzione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono soddisfatti in *prededuzione* rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

9. Caducazione dell'accordo o, per il consumatore, del piano omologato

Gli effetti esdebitatori dell'accordo o del piano omologato vengono meno nei seguenti casi:

- sopravvenuta dichiarazione di fallimento di imprenditore commerciale, anteriormente privo dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.: peraltro,
- gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F. e
- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili ex art. 111 L.F.;

- mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti per tributi europei, IVA o ritenute di legge, accertando l'inadempienza secondo il consueto rito camerale su ricorso di ogni interessato;
- per annullamento dell'accordo, o revoca del piano omologato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti, a seguito di azione proposta da qualunque creditore nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (o dal piano), accertando i fatti con la consueta procedura camerale dinanzi a giudice monocratico di tribunale, collegiale a seguito di reclamo, con successiva possibilità di ricorso straordinario in Cassazione;
- risoluzione dell'accordo o cessazione di efficacia del piano omologato, se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo (o del piano) diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore, a seguito di ricorso proposto da qualunque creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (o dal piano), accertando l'inadempimento con la consueta procedura camerale dinanzi a giudice monocratico di tribunale, collegiale a seguito di reclamo, con successiva possibilità di proporre ricorso straordinario in Cassazione.

Prof. Avv. Alberto M. Tedoldi,
professore di Diritto Processuale Civile
dell'Università degli Studi di Verona

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. PROSPETTIVE E NUOVE FUNZIONI, CONSEGUENZE E IMPLICAZIONI SULL'ATTIVITÀ NOTARILE DELLA LEGGE 3/2012, COME MODIFICATA DAL D.L. 179/2012

1. Nozione

Con l'espressione "*composizione della crisi da sovraindebitamento*" si fa riferimento a un sistema di istituti tra loro alternativi, ma accomunati da un'unica finalità, ossia quella di consentire al soggetto in crisi di liberarsi dal peso dei propri debiti[1] attraverso l'"*accordo di esdebitazione*", il "*piano del consumatore*" o la "*liquidazione del patrimonio del debitore*".

2. Evoluzione della normativa nazionale

Riassumendo i mutamenti normativi che hanno interessato la normativa nazionale, si può affermare che il nostro ordinamento è passato **da una posizione fortemente "conservatrice"** (volta a negare una qualsiasi possibilità di cancellazione dei debiti per le persone fisiche[2]) **a una posizione più aperta** tesa, inizialmente, a distinguere la

[1] Si parla a proposito anche di *fresh start* per intendere la possibilità, una volta liberati dai propri debiti, di ricominciare da capo e assumere di nuovo un ruolo attivo nell'economia. Cfr. AA. VV., *Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, Commissione comitato scientifico area procedure concorsuali, p. 4. Tuttavia riduce la portata del riferimento, sottolineando come la composizione della crisi possa "*anche e solamente ridursi a un piano liquidatorio ovvero remissorio, senza alcuna ipotesi di rilancio dell'attività economica o di ripresa dei medesimi livelli di consumo del proponente*" M. FERRO, *L'insolvenza civile*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 55.

[2] Gli altri Paesi hanno affrontato il problema del sovraindebitamento in modi

disciplina dell'esdebitazione delle piccole imprese (contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3) da quella riservata ai consumatori (originariamente contenuta invece nel D.L. 22 dicembre 2011, n. 212).

In sede di conversione del D.L. 212/2011 tuttavia la L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha soppresso tutte le norme relative al sovraindebitamento delle piccole imprese, lasciando che a disciplinare la materia sia esclusivamente la **L. 3/2012** (in vigore dal 29 febbraio 2012), ultima e unica normativa sulla quale si sono poi "innestate" le "tormentate" **integrazioni e modifiche apportate dall'articolo 18 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** ("*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*") convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Ratio

La normativa attuale si applica oggi sia alle famiglie che agli enti collettivi (non soggetti alle ordinarie procedure concorsuali) ed è volta a fronteggiare situazioni di c.d. *sovraindebitamento*.

La *policy* perseguita dal D.L. 179/2012 (che ne rende innovativo il contenuto rispetto al previgente ordinamento) è infatti quella di attribuire al soggetto sovraindebitato non assoggettabile alle ordinarie procedure concorsuali la possibilità di una **ristrutturazione dei propri debiti** tale da determinarne la **finale esdebitazione.**

Questo dato è significativo se si considera la seguente discrasia: mentre **l'imprenditore commerciale** ha sempre disposto di strumenti che gli consentissero di liberarsi delle obbligazioni non soddisfatte

diversi. Un primo gruppo di Paesi c.d. *moderati* – pur riconoscendo il beneficio della cancellazione dei debiti – lo condizionano a un'istanza del debitore e a una valutazione rimessa all'autorità giudiziaria circa la sua meritevolezza; altri Paesi invece ammettono la cancellazione dei debiti con maggiore flessibilità, talvolta anche quale conseguenza automatica della conclusione della procedura (v. U.S.A.). Per maggiori approfondimenti su questi aspetti, anche in relazione all'interesse che la tematica ha suscitato a livello comunitario, si consenta di rinviare a A. MASCELLARO, *Sovraindebitamento. Il concordato per la ristrutturazione dei debiti*, in *Federnotizie*, 2, 2012, pp. 32 ss.

(per es. mediante una proposta di concordato preventivo o di concordato fallimentare), il **debitore civile** è tenuto a **rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri,** in virtù della norma di carattere generale costituita **dall'articolo 2740 c.c.**

In mancanza di una normativa *ad hoc*, il rischio per il debitore civile è sempre stato quello di trovarsi a dover convivere per gran parte della propria esistenza con il peso, talvolta insostenibile, dell'indebitamento senza riuscire a reimmettersi nel circuito economico.

4. Natura giuridica

I primi autori hanno tentato di attribuire una natura giuridica a tale fattispecie, avanzando teorie diverse.

L'"accordo" induce a pensare a una convenzione tra debitore proponente e creditori aderenti, con la precisazione che tale accordo però si forma nel processo e non produce effetti senza l'intervento decisivo dell'autorità giudiziaria (tribunale) chiamata a omologarlo.

I primi interpreti – vigente l'originaria disciplina – avevano ritenuto che si fosse di fronte a una procedura concorsuale in ragione della prevalenza del carattere pubblicistico della medesima: le **teorie *pubblicistiche*** attribuivano alla composizione della crisi da sovraindebitamento la natura di *procedura* soprattutto per il ruolo attribuito all'autorità giudiziaria[3], chiamata a esercitare un controllo, di legittimità (ossia di rispondenza alla legge dell'accordo) e di merito.

[3] Si consulti al riguardo M. FERRO, *L'insolvenza civile*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, pp. 55 ss.: "*Tale ambito, riecheggiante nello stesso art. 6 (N.d.A. della L. 3/2012 prima dell'intervento del D.L. 179/2012), non è paritario rispetto allo strumento contrattuale: non vi sarebbe necessità di simile procedura se il debitore fosse riuscito a coltivare con successo un progetto riorganizzativo e su questo avere acquisito gli indispensabili consensi*" e ID, ivi, p. 57: "*Può allora dirsi che il privatismo connotativo della procedura è fortemente presidiato da un inedito controllo pubblicistico sull'insolvenza, realizzato attraverso una fitta rete di intermediazione che, di nuovo nel contesto giudiziario, attiva e conclude forme di controllo e razionalizzazione delle insolvenze*".

Al pari del concordato preventivo, si sarebbe potuto qualificare l'istituto:

- o come una sorta di *processo giurisdizionale* in cui – per effetto dell'omologa – si verificava l'espropriazione del diritto dei creditori a vantaggio della collettività piuttosto che come un *procedimento cautelare*,
- o un *procedimento esecutivo attenuato* (ossia attuato in parte mediante l'intervento del debitore e in parte mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria),
- o ancora come un *processo esecutivo di natura concorsuale di esecuzione*,
- o come una *procedura di giurisdizione volontaria* (qualcuno ha anche richiamato in tal caso la definizione del "processo senza lite", perché volontario e destinato a chiudersi con un provvedimento – appunto – di giurisdizione volontaria, quale il decreto di omologa).

La teoria che aveva trovato maggior credito riteneva che si fosse in presenza di una **procedura *speciale o ibrida*** (intermedia fra gli accordi di ristrutturazione e le procedure concordatarie)[4]. Taluni[5] poi – ponendo l'accento sul ruolo dell'omologa quale elemento essenziale della fattispecie – hanno sostenuto si trattasse di un **"contratto giudiziale"**, concluso all'esito di un procedimento regolamentato dinanzi a un giudice.

---

[4] Per tutti F.S. FILOCAMO, *L'ammissione e l'anticipazione degli effetti protettivi*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 135; F. CERRI, P. QUARTICELLI, *Contenuto dell'accordo*, in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 30.

[5] F. DI MARZIO, *Sulla composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento (note a margine dell'AC n. 2364),* in *Dir. fall.*, 5, 2010, pag. 665 citato da R. GIORDANO, *Impugnazione e risoluzione dell'accordo,* in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 74.

Non sono mancate infine tesi volte a qualificare l'istituto quale ***species* degli accordi di ristrutturazione**[6] o quale **negozio plurisoggettivo a causa molteplice** arrivando a riconoscere, per così dire, una ***natura privatistica*** all'accordo.

Anche a seguito delle intervenute novità normative, la soluzione ritenuta più aderente ai caratteri dell'istituto è giunta ad affermare che si sia di fronte a **un contratto vero e proprio**, seppur calato nel contesto di una procedura.

Alla luce di questa posizione interpretativa l'omologa si configurerebbe come mera *condicio iuris* dell'efficacia.

Rimarrebbe in ogni caso discutibile il **"tipo" contrattuale** cui ricondurre la suddetta figura; tra le diverse ricostruzioni proponibili si ricordi:

- quella di ***accordo stragiudiziale*** riconducibile alla cessione dei beni ai creditori ex articolo 1977 c.c. (vedremo in che termini si debba disattendere tale qualificazione);
- quella più convincente – per la presenza di reciproche concessioni – che riconosce nell'accordo di composizione null'altro che un ***accordo transattivo*** rimesso alla volontà delle parti, con libera scelta delle ipotesi proponibili da parte del debitore ai propri creditori: in altri termini, l'*aliquid datum* sarebbe costituito dall'offerta di garanzie o di altre soluzioni per il pagamento di una percentuale dei debiti, mentre l'*aliquid retentum* da parte dei creditori sarebbe costituito dall'impegno a non pretendere più la parte di credito insoddisfatto e a non dar corso a una lite a tal fine.

In ossequio alle teorie privatistiche, con la riforma il legislatore

[6] PORRECA, *L'insolvenza civile,* in *Le riforme della legge fallimentare*, DIDONE (a cura di), 2009, II, 2142 *cui adde* R. GIORDANO, *Impugnazione e risoluzione dell'accordo*, in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 74.

avrebbe operato un **arretramento della posizione dello Stato** con conseguente **rafforzamento dell'autonomia privata**. Si osserva infatti che:

- i contenuti dell'accordo sono ***liberamente scelti*** e proposti dal debitore ai creditori (talché si parla di atipicità della proposta);
- il tribunale diviene garante di legalità del procedimento. Il **controllo** assume natura **formale** ed è incapace di incidere sul piano presentato dal debitore e sulle condizioni ivi contenute, essendo necessaria e sufficiente la sola verifica **di legalità** (ex articolo 10, comma 1, L. 3/2012 come da ultimo modificata, "*il giudice se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8, 9, fissa immediatamente l'udienza*"). Di conseguenza acquista rilievo, per la garanzia della bontà della proposta, l'attestazione da parte dell'"Organismo di Composizione della Crisi" circa la fattibilità del piano (articoli 9, comma 2 e 12, comma 1, L. 3/2012 come da ultimo modificata);
- si è di fronte a un contratto tra debitore e creditori (caratterizzato sotto il profilo della formazione della volontà, dal lato dei creditori, dal principio maggioritario).

5. Ambito <u>OGGETTIVO</u> di applicazione (articolo 6, comma 2, lettera a) L. 3/2012 come da ultimo modificata)

Presupposto per il ricorso alle menzionate procedure è la situazione di "*<u>sovraindebitamento</u>*".

Il legislatore definisce il sovraindebitamento come ***"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni", ovvero "la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"***.

Il sovraindebitamento può essere influenzato da più variabili quali il

livello di inflazione, di stabilità economica e politica, di coesione sociale; il tasso di crescita dei prestiti; l'entità, la struttura dell'indebitamento e la durata nel tempo; il determinarsi di eventi congiunturali. In ragione delle differenti cause che ne stanno alla base si possono distinguere due forme di sovraindebitamento[7]:

- ***sovraindebitamento attivo*** determinato dall'eccessiva fiducia nelle proprie capacità reddituali che induce le famiglie a contrarre prestiti. Questa è la *forma più diffusa* di sovraindebitamento: nella maggior parte dei casi il sovraindebitamento deriva dalla conclusione di un contratto di credito al consumo o dalla conclusione di un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa;
- ***sovraindebitamento passivo*** cagionato da fattori congiunturali non previsti e indipendenti dalla volontà del debitore (per esempio, la perdita dell'occupazione, la separazione coniugale, una grave malattia) che, facendone venir meno la principale fonte di reddito, determinano l'insorgere di passività impreviste.

La situazione indicata – in entrambi i casi – è tutt'altro che marginale, se si considerano i dati della Banca d'Italia[7], dai quali emerge che solo nel 2010 circa 300 000 famiglie italiane non riuscivano a pagare i loro debiti e 160 000 erano sovraindebitate, ossia presentavano nei propri bilanci passività superiori alle attività. Proprio la considerazione del fenomeno, aggravato da una congiuntura economica non favorevole e dal rischio di usura cui il soggetto sovraindebitato è esposto, ha indotto il legislatore anche alla luce delle esperienze elaborate in altri ordinamenti a disciplinare un modello di tutela per i

[7] S. MAGRI, R. PICO, *L'indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008*, in *Questioni di economia e finanza*, Occasional Papers di Banca d'Italia, 134, 2012, p. 22 e ss. reperibile in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef134/QEF_134.pdf.

soggetti sovraindebitati e a fornire in questo modo una soluzione al rischio di "*emarginazione dei soggetti più deboli*"[8].

6. Ambito SOGGETTIVO di applicazione (articoli 6 e 7, L. 3/2012 come da ultimo modificata)

La L. 3/2012 esplicita che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono pensate "*al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate*" dal decreto medesimo. Alla luce dell'inciso, si può affermare che il legislatore ha definitivamente dato la **possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione** dei debiti – in grado di determinare la finale esdebitazione del debitore – **anche a soggetti diversi dall'imprenditore commerciale insolvente**.

Infatti il presupposto per l'ammissibilità a tali procedure (art. 7, comma 2, L. 3/2012, come da ultimo modificata) è che il debitore:

- *non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi*[9];
- *non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II*.

La L. 3/2012 non richiede particolari qualifiche soggettive per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi cui può accedere quindi ***qualunque* soggetto sia persona fisica, sia persona giuridica o ente**.

La possibilità di accedere alle procedure non è nemmeno legata al tipo di attività svolta dal debitore sovraindebitato che potrà essere,

[8] F. DI MARZIO, F. MACARIO, G. TERRANOVA, *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 7.

[9] Il previgente articolo 7, L. 3/2012, prevedeva invece un diverso periodo di tre anni.

allora, non solo l'imprenditore commerciale "sotto soglia", ma anche il c.d. ***debitore civile***, nozione nella quale, a sua volta, si può ricondurre tanto un lavoratore autonomo o dipendente, quanto un libero professionista[10].

7. Il D.L. 179/2012 (alcuni dubbi interpretativi)

Per espresso disposto dell'articolo 7, comma 2 *bis*, L. 3/2012, possono altresì essere interessati dall'applicazione della disciplina gli ***imprenditori agricoli***. Prima del "restyling" operato dal D.L. 179/2012 non vi era certezza che la disciplina sul sovraindebitamento potesse applicarsi anche all'impresa agricola[11] (infatti il previgente articolo 7 della L. 3/2012 conteneva, tra i presupposti di ammissibilità, solo un *generico* riferimento alla figura del "debitore" senza null'altro specificare). Il dibattito derivava dalla considerazione circa la prevalenza o meno del carattere agrario o commerciale dell'attività svolta da

[10] Inteso come colui che si avvale di una struttura organizzativa connotata dall'impiego di un complesso di beni e rapporti giuridici la cui configurazione non è dissimile da quella aziendale.

[11] Imprenditore agricolo è colui che "*esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge*" (articolo 2135 c.c.).

questi imprenditori[12]; più precisamente, *la dottrina si interrogava circa l'ammissibilità del ricorso alla disciplina sul sovraindebitamento da parte dell'imprenditore agricolo quale alternativa alla proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti* ai sensi dell'articolo 182 *bis* L. F.

Come espressamente indicato (articolo 6, comma 1, II alinea, L. 3/2012, come da ultimo modificata), la disciplina sul sovraindebitamento trova attualmente applicazione anche nei confronti del ***consumatore*** inteso quale ***"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"***. Anche questa precisazione non è priva di carattere innovativo, posto che il legislatore *inizialmente aveva disciplinato la crisi del consumatore con apposita normativa* (D.L. 212/2011); lo stralcio, in sede di conversione, delle norme contenute nel decreto 212/2011 aveva generato il dubbio che la L. 3/2012, unica normativa rimasta a disciplinare il sovraindebitamento, potesse non applicarsi ai consumatori.

Il dubbio già risolto dalla dottrina maggioritaria nel senso dell'applicazione della disciplina anche ai consumatori, in considerazione sia delle finalità della normativa sia delle precisazioni contenute nei lavori parlamentari,[13] ha trovato ora definitiva e opportuna composizione.

Sempre dal punto di vista dei soggetti coinvolti nelle procedure, il D.L. 179/2012 ha rappresentato un elemento di novità in quanto, modificando la L. 3/2012 (articolo 15), annovera proprio i ***notai*** (in via ora definitiva e non più transitoria) tra i soggetti che, accanto

[12] Del resto, la nuova formulazione dell'articolo 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo oggi sempre più vicino all'imprenditore commerciale. Cfr. F. MICHELOTTI, *La preparazione alla composizione della crisi nell'attività del professionista*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 314.

[13] Il documento del 24 aprile 2009 del servizio studi, dipartimento Giustizia della Camera dei deputati, in maniera chiara indicava che tra i destinatari delle norme del capo II della L. 3/2012 fossero ricompresi "[...] *singoli debitori, ovvero famiglie o imprese*".

agli enti pubblici e ad altri professionisti, sono legittimati a ricoprire le funzioni di ***Organismi di Composizione della Crisi*** assumendo un ruolo attivo all'interno del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

8. L'"ACCORDO" di composizione della crisi

Per fronteggiare la situazione di sovraindebitamento, "*è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori*" che "*prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti*" (combinato disposto degli articoli 6, comma 1, e 8, comma 1, L. 3/2012, come da ultimo modificata).

Il debitore, al ricorrere dei presupposti soggettivi indicati, può **richiedere al tribunale** del luogo di residenza o sede principale, **di stipulare con i propri creditori un accordo per ristrutturare i debiti**. In generale, tale accordo è proposto sulla base di **un piano**, elaborato dallo stesso debitore con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi, in modo da assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e prevedendo le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, oltreché eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti contratti.[14]

Se la proposta soddisfa i requisiti previsti, il giudice fissa con decreto l'udienza e dispone idonea pubblicità per la proposta e per il decreto; l'accordo dovrà essere omologato dal tribunale entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della proposta.

[14] Unitamente alla proposta di accordo vanno depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

8.1 La natura giuridica dell'accordo
Abbiamo anticipato che parte della dottrina ha ritenuto che la composizione della crisi da sovraindebitamento costituirebbe una procedura concorsuale (in quanto connotata dal concorso di tutti i creditori) e pertanto l'"accordo", da strumento prettamente negoziale vincolante solo per i creditori aderenti, si sarebbe modificato assumendo i caratteri propri di uno strumento di tipo "concordatario" vincolante anche per i creditori che non vi hanno preso parte.

In realtà, anche dopo l'ultimo intervento normativo (D.L. 179/2012), i commentatori della materia hanno continuato a ritenere che **l'accordo possa qualificarsi** sotto un profilo sistematico ***come un contratto*** e, dunque, quale strumento negoziale pur collocato all'interno di una procedura.

8.2 Gli elementi dell'"accordo"
L'accordo:

- è dotato di *causa negoziale* autonoma;
- non richiede una *forma* prestabilita;
- *consenso*: il contratto necessita – al fine della sua conclusione – di una "soglia minima" di consensi da parte dei creditori. Affinché l'accordo possa essere omologato è necessario che sussista il consenso dei **creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti**[15] (articolo 11, comma 2, L. 3/2012, come modificata dal D.L. 179/2012). Il consenso deve essere apprezzato con riferimento all'*entità del capitale* (e non al numero dei creditori), prescindendo dalla natura chirografaria ovvero privilegiata del credito: ciò comporta che l'accordo potrebbe essere pienamente valido ed efficace anche ove fosse stipulato con un solo

[15] Nella previgente formulazione dell'art. 11, comma 2, L. 3/2012, veniva indicata la soglia del 70% dei crediti; questa percentuale aveva suscitato le critiche e i timori di parte della dottrina che riteneva eccessivamente elevata simile percentuale, paventando una difficoltosa applicazione dell'istituto.

creditore, quando quest'ultimo sia titolare di un credito pari ad almeno il 60% del monte crediti.

8.3 Oggetto dell'accordo

Come indicato, per sovraindebitamento si intende "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e* ***il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*** *[...]*", dunque è quest'ultimo che costituisce oggetto dell'accordo.

Costituiranno "patrimonio prontamente liquidabile" tutti i beni realmente nella disponibilità del debitore, quali la *liquidità immediata* (denaro contante, assegni, conti correnti), gli *strumenti finanziari negoziati* in mercati regolamentati (titoli, quote di fondi comuni di investimento, azioni), piuttosto che gli *strumenti finanziari privi di mercato di riferimento*, gli *immobili*, le *opere d'arte* e – nel caso di un debitore/imprenditore – i *crediti* scaduti (commerciali e finanziari) o non scaduti, gli *impianti e i macchinari*, le *giacenze di magazzino* o i *prodotti finiti* (se concretamente vendibili).

8.4 Struttura dell'accordo

Il contratto potrà essere costituito da un *unico* negozio sottoscritto dal debitore proponente e dai creditori aderenti (un solo documento) o da *più negozi* separati, di natura *bilaterale* conclusi tra il debitore e ciascuno dei creditori aderenti (ci saranno più documenti distinti).

Ove l'accordo sia costituito da un unico documento esso potrà configurarsi come contratto plurilaterale con comunione di scopo e sarà perfezionato nel momento in cui l'ultima accettazione venga a conoscenza di tutte le altre parti (ex articolo 1326 c.c.); laddove l'accordo sia costituito da più negozi, ciascuno di essi avrà una propria autonomia negoziale.

In particolare, "*i creditori fanno pervenire [...] all'Organismo di Composizione della Crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta come eventualmente modificata [...]. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata*

loro comunicata" (articolo 11, comma 1, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012).

8.5 Esecuzione dell'accordo

La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti determinate nell'accordo possono avvenire "***attraverso qualsiasi forma,*** *anche mediante cessione dei crediti futuri*"[16].

L'articolo 8 L. 3/2012 nel disciplinare il contenuto dell'accordo non specifica – nemmeno a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 179/2012 – le modalità attraverso le quali è possibile liquidare il patrimonio del debitore che è oggetto dell'accordo né tantomeno rinvia alle modalità di liquidazione dei beni del fallimento o a quelle dei beni oggetto di azioni esecutive individuali.

Pertanto la ***liquidazione*** potrà avvenire anche con forme diverse dalle procedure competitive di cui all'articolo 107 L.F. e da quelle previste nel c.p.c. (non si può però escludere che l'accordo possa prevedere il ricorso a tali modalità). L'accordo potrà avere esecuzione, per esempio, mediante la *dismissione di singoli cespiti*,[17] la *novazione/remissione* o il *differimento della scadenza del debito*, la *costituzione di nuove garanzie* o l'impegno a *stipulare nuovi negozi* (contratti di finanziamento) piuttosto che mediante il ricorso a soluzioni più articolate come un *aumento di capitale con emissione di azioni da destinare ai*

[16] La L. 3/2012 nella versione previgente prevedeva, invece, la cessione dei "redditi futuri": l'espressione era stata intesa come ampliamento dell'oggetto della cessione, non più limitato solo ai crediti, ma riferito a tutto ciò che costituisce reddito.

[17] Questa, del resto, sarà probabilmente la modalità prevista con maggior frequenza nel caso del debitore civile, mentre nel caso dell'imprenditore non fallibile o del professionista "*sarà ben possibile che il piano preveda la soddisfazione dei creditori attraverso l'utilizzo di flussi reddituali e finanziari futuri, derivanti dalla continuazione dell'attività*". Cfr. A. GUIOTTO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi*, in *Fallimento (Il)*, 9, 2012, p. 1102. Il piano, infatti, può essere *liquidatorio* (determina la dissoluzione dell'impresa), *conservativo* (prevede la sopravvivenza dell'impresa) o *misto* (l'impresa prosegue in uno o più rami e viene liquidato il resto del patrimonio come per esempio, gli *asset* non strategici).

creditori o la *costituzione di nuove società finalizzate all'acquisto di una parte dei crediti* da parte dell'imprenditore, ma anche mediante il ricorso alle c.d. clausole *earn out*.[18]

È, infine, possibile anche l'intervento di un terzo che conferisca redditi o beni sufficienti ad attuare l'accordo (c.d. adempimento del terzo).

Stante il silenzio del legislatore, sembra potersi affermare che, al pari di ogni negozio atipico, l'accordo trovi il limite della propria ammissibilità nelle norme imperative (non derogabili) dell'ordinamento giuridico e nel carattere di meritevolezza della propria causa ai sensi dell'articolo 1322 c.c.

8.6 Effetti dell'accordo

La ***capacità negoziale del debitore*** non viene meno, in quanto difettano nella L. 3/2012 norme analoghe agli articoli 35, 42 e 44 L.F., che – in tema di fallimento – determinano per il fallito sia la perdita della facoltà di amministrare il proprio patrimonio con conseguente inefficacia degli atti negoziali posti in essere dal fallito, sia l'attribuzione dell'amministrazione dello stesso in capo al curatore fallimentare.

Quindi il **debitore** che accede al procedimento di composizione delle crisi **continua a gestire il proprio patrimonio** e può anche proseguire l'attività imprenditoriale che ha condotto alla crisi da sovraindebitamento poiché manca una norma analoga all'articolo 167 L.F. (che in materia di concordato dispone che il debitore conservi l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza

[18] Si tratta di clausole che attribuiscono al debitore o agli altri creditori il diritto al pagamento di somme aggiuntive, subordinatamente al raggiungimento di determinati livelli di risultato economico sugli incassi dei crediti ceduti, qualora essi superino un certo livello concordato oppure nel caso di vendita di immobili a terzi o dell'azienda o di rami di azienda o di partecipazioni societarie. L'*earn out* può anche consistere nel pagamento di una parte di prezzo (ovvero di una somma aggiuntiva di prezzo) subordinatamente al raggiungimento di un determinato risultato economico della società acquisita in un periodo di tempo successivo al perfezionamento della cessione (*closing*).

del commissario giudiziale, richiedendo altresì l'autorizzazione scritta del giudice delegato per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione a pena di inefficacia).

Tuttavia al fine di tutelare gli interessi dei creditori e garantire un effettivo rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, sono disposte alcune **limitazioni all'attività negoziale del debitore**:

- **sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**, **non possono**, sotto pena di ***nullità***, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né ***acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore*** che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (articolo 10, comma 2, lettera *c)*, L.3/2012, come da ultimo modificata). Il divieto riguarda solo i titolari di diritti di credito per titolo o causa anteriore, ritenendosi invece legittima e consentita la concessione di titoli di prelazione a fronte di nuovi finanziamenti destinati a fornire la provvista per l'esecuzione dell'accordo;
- **a decorrere dalla data del decreto di fissazione dell'udienza e sino alla data di omologazione dell'accordo** ***gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*** **compiuti** ***senza l'autorizzazione del giudice*** sono ***inefficaci*** rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 10, comma 3 *bis*, L. 3/2012, come da ultimo modificata);
- **i pagamenti e gli atti dispositivi** dei beni posti **in essere in violazione dell'accordo** (o del piano del consumatore) sono ***inefficaci*** rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità (articolo 13, comma 4, L. 3/2012, come da ultimo modificata). Anteriormente al D.L. 179/2012 era prevista, quale sanzione per la violazione della norma, la *nullità* degli atti;
- quando "*per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni*

sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo" è **obbligatoria** da parte del giudice, su proposta dell'Organismo di Composizione della Crisi, la **nomina di un liquidatore** "*che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate*" (articolo 13, comma 1, L. 3/2012, come da ultimo modificata).

In tali ipotesi il debitore non può compiere atti dispositivi, ancorché meramente esecutivi del piano di distribuzione, perché il liquidatore dispone "*in via esclusiva*" dei beni e delle somme oggetto dell'accordo.

Anteriormente all'emanazione del D.L. 179/2012, tutte le fattispecie, compimento di (1) atti per la costituzione di diritti di prelazione o di (2) atti di straordinaria amministrazione effettuati in mancanza di autorizzazione giudiziaria o (3) atti dispositivi compiuti in violazione dell'accordo, erano sanzionate con la **NULLITÀ**. I primi commentatori della materia avevano immediatamente ritenuto che la citata "nullità" fosse in realtà da intendere come "inefficacia", sanzione tipica della materia fallimentare.[19]

Il legislatore con il D.L. 179/2012 ha recepito tale orientamento, lasciando un'unica ipotesi di nullità ("**sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**, **non possono**, sotto pena di ***nullità***, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né ***acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore***").

In difformità da quanto autorevolmente sostenuto,[20] la nullità ri-

[19] Rilevava in proposito S. CORDOPATRI, *L'esecuzione dell'accordo*, in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 72 "*È altrettanto vero che l'inefficacia è uno dei tipi di sanzione propri della procedura concorsuale. [...] La verità è che la sanzione della nullità rappresenta un rimedio forse eccessivo, impiegato dall'ordinamento solo in casi eccezionali, specie alla luce dell'interesse pubblico e dei diritti indisponibili*". La stessa A. concludeva nel senso che sarebbe stato opportuno da parte del legislatore un richiamo proprio alla nozione di inefficacia.

[20] Al riguardo cfr. D. BOGGIALI, *Le crisi da sovraindebitamento,* in CNN, Studio

chiamata dall'art. 10, comma 2, lett. *c)*, L. 3/2012, come da ultimo modificata, non è da ricondursi alla sanzione prevista dall'art. 28 L.N. ma dovrà essere ritenuta un'ulteriore caso di "inefficacia" la cui qualificazione è sfuggita all'ultima revisione legislativa.

8.7 Pubblicità dell'accordo

Con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice dispone ***idonea pubblicità*** sia della *proposta* che del *decreto* e – una volta omologato l'*accordo* – ne dispone l'immediata pubblicazione con le stesse forme (articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, L. 3/2012).

Il fatto che la legge imponga *forme idonee di pubblicità* sta a significare che la scelta dei mezzi pubblicitari non è rimessa alla mera discrezionalità del giudice; **l'idoneità dei mezzi di pubblicità richiede che quest'ultima sia funzionale alla natura dei beni coinvolti** nell'accordo di risanamento della crisi da sovraindebitamento. Quindi:

- se il patrimonio del debitore comprende beni immobili la forma di pubblicità idonea prevista dalla legge è la ***trascrizione nei registri immobiliari***;
- analogo discorso vale per gli altri beni soggetti ad altre forme di pubblicità legale come i **beni mobili registrati** per i quali verrà in rilievo, per esempio, la pubblicità da effettuarsi nel ***pubblico registro automobilistico***;
- **nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa**, è disposta per legge la **pubblicazione**, tanto della proposta (e del decreto) quanto dell'accordo, ***nel registro delle imprese***.

Si tratta di una importante inversione di orientamento rispetto alla disciplina precedente che mancava di espressi e puntuali riferimenti alle misure pubblicitarie (e ciò a differenza di quanto previsto anche dalla normativa fallimentare che all'articolo 88 L. F. stabilisce relativamente ai beni immobili, l'obbligo del curatore di notificare un

n. 61-2012/I, 13 aprile 2012, p. 7.

estratto della sentenza alla Conservatoria dei registri immobiliari per consentirne la trascrizione).

Proprio perché l'accesso ai pubblici registri è affidato al notaio, qualche commentatore della materia ha autorevolmente sostenuto che la proposta dell'accordo di ristrutturazione dovrebbe essere ***autenticata*** dal notaio stesso (come anche ritenuto dalla giurisprudenza a proposito degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* L.F.): l'autentica notarile avrebbe, fra l'altro, l'indubbio vantaggio di attribuire all'atto la forza del *titolo esecutivo* in ordine alle obbligazioni ivi contenute, con conseguente rafforzamento della tutela del creditore aderente all'accordo.

La pubblicità assume maggiore rilievo in quanto, una volta omologato l'**accordo**, esso diventa "***obbligatorio* per tutti i creditori anteriori**" solo nel momento in cui è stata eseguita la **pubblicità**; **dallo stesso momento i creditori con causa o titolo posteriore *non* possono procedere *esecutivamente* sui beni oggetto del piano** (articolo 12, comma 3, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012).

La normativa precedente indicava – a partire dalla data di omologa – solo una sospensione delle azioni esecutive che per un massimo di un anno non avrebbero potuto essere iniziate o proseguite (eccetto che da parte di titolari di crediti impignorabili).

9. Gestore per la liquidazione

Il piano (alla base dell'accordo) può, altresì, prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un ***gestore* per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori**, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nominato dal tribunale (articolo 7, comma 1, L. 3/2012).

In particolare non risulta sufficientemente chiara la differenza fra le funzioni attribuite al liquidatore e al gestore (precedentemente indicato come fiduciario) e potrà pertanto capitare nella pratica che esse assumano carattere unitario.

La figura del "gestore", introdotta dal D.L. 179/2012, ha sostituito quella del "**fiduciario**" menzionata in origine dall'articolo 7 L. 3/2012. Il richiamo al fiduciario in particolare era stato letto da taluno[21] come affermazione e riferimento al "*contratto di affidamento fiduciario*" per mezzo del quale un soggetto (affidante) conviene con un altro (affidatario) l'individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma la cui attuazione è rimessa all'affidatario. Entrambe le ipotesi (affidamento e composizione della crisi) sarebbero caratterizzate da un'attività da compiere sui beni da parte di un soggetto terzo indipendente e determinerebbero un vincolo inerente (non i beni) ma l'attività che su di essi si deve compiere (perché sarebbe consentito operare sugli stessi beni solo "in un certo modo e in vista di un preciso fine").

10. Il "piano del consumatore"

La seconda procedura disciplinata dalla L. 3/2012 costituisce la più rilevante novità apportata dal D.L. 179/2012: infatti sotto il profilo contenutistico e degli effetti il piano del consumatore è soggetto a disciplina analoga a quella dell'accordo del debitore ma il relativo procedimento si connota in termini peculiari.

Innanzitutto si tratta di un istituto a sé stante rispetto all'accordo riservato – quanto all'esperibilità – ai ***soli consumatori*** come

[21] Cfr. M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 6, 2012, p. 585 ss..; cfr. anche G.M. NONNO, *Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 100 il quale afferma: "*Siamo, dunque, di fronte ad un'ulteriore applicazione normativa [...] dell'istituto del trust. [...] Il debitore attua una vera e propria segregazione del patrimonio da liquidare rispetto al proprio (eventuale) patrimonio residuo, in modo tale da costituire una garanzia per i creditori non solo circa una possibile alienazione dei beni messi a loro disposizione per la soddisfazione dei crediti, ma anche in ordine alla possibile aggressione da parte di ulteriori potenziali creditori aventi titolo in epoca successiva alla stipulazione dell'accordo.*"

precedentemente definiti i quali "*fermo il diritto di proporre un accordo*" possono "*proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione delle crisi un piano*" volto alla ristrutturazione dei debiti o alla soddisfazione dei crediti (articolo 7, comma 1 *bis*, L. 3/2012, come da ultimo modificata).

Di conseguenza, potrebbe farvi ricorso – per esempio – anche l'*imprenditore/consumatore* qualora la situazione di indebitamento riguardasse l'assunzione di obbligazioni per motivi personali non connessi all'attività economica svolta.

Ciò che discrimina peraltro il piano dall'accordo è il **carattere negoziale** di cui il primo, a differenza del secondo, **è privo**. Questo procedimento non è volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori in quanto **per l'omologazione del piano non è necessario il consenso dei creditori**, come invece nella fattispecie dell'accordo.

Inoltre è previsto un **giudizio di meritevolezza**[22] della condotta d'indebitamento da parte del consumatore perché il giudice omologa il piano solo "*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*" (articolo 12 *bis*, comma 3, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012).

11. La "liquidazione dei beni del debitore" (articoli 14 ter e ss., L. 3/2012)

Tale procedura di composizione della crisi, più nota come "fallimento del consumatore", è prevista quale ***alternativa*** a quelle in precedenza indicate purché ricorrano due presupposti precisi, seppure

[22] Ci si chiede quali siano i precisi confini di questo controllo di meritevolezza e fino a che punto possa spingersi il vaglio dell'autorità giudiziaria: in altri termini, ci si interroga se tale controllo possa sfociare in un sindacato di merito.

individuati con rinvio all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*, L. 3/2012 come da ultimo modificata[23]:

- il debitore non deve essere assoggettabile alle ordinarie procedure concorsuali
- il debitore, nei cinque anni precedenti, non deve aver fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi.

Quindi il **debitore** in stato di sovraindebitamento, **non soggetto a fallimento** (la circostanza di rientrare tra i soggetti "fallibili", esclude "a monte" la stessa applicabilità della disciplina sul sovraindebitamento) e che **non abbia fatto ricorso ai procedimenti di composizione** della crisi nei precedenti 5 anni, può pacificamente sia presentare una proposta di accordo di composizione della crisi (o un piano, se consumatore) sia richiedere, in alternativa, la liquidazione del proprio patrimonio.

Quella appena indicata non è però l'unica via per la quale accedere alla liquidazione di cui si discorre poiché è possibile, **anche su istanza del creditore,** la ***conversione*** della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione al determinarsi dei presupposti di legge e precisamente quando:

- *l'accordo* (con i creditori) è annullato o cessano gli effetti dell'omologazione *del piano del consumatore* (articolo 14 *quater*, comma 1, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012);
- il debitore *non esegue integralmente* entro 90 giorni dalle

[23] L'articolo 7, comma 2, L. 3/2012 come da ultimo modificata stabilisce "*La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale".*

scadenze previste, i pagamenti dovuti alle *amministrazioni pubbliche* o quando risultano compiuti durante la procedura (di composizione della crisi) *atti diretti a frodare le ragioni dei creditori* (articolo 11, comma 5, richiamato dall'articolo 14 *quater*, comma 1, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012);

- è *risolto l'accordo o cessano gli effetti del piano del consumatore* perché il debitore *non ha adempiuto agli obblighi* derivanti dal piano o *non ha costituito le garanzie promesse* o perché *l'esecuzione del piano è divenuta impossibile per causa a lui imputabile* (articolo 14 *quater*, comma 1, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012).

La procedura prevede la presenza di un liquidatore, oltre all'Organismo di Composizione della Crisi che, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare predispone, in base alle domande di partecipazione alla liquidazione presentate dai creditori, un progetto di stato passivo che comunica loro. Il liquidatore, inoltre, elabora un programma di liquidazione che comunica al debitore e ai creditori e provvede ad amministrare i beni che compongono il patrimonio di liquidazione (articoli 14 *sexies* e ss., L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012).

12. PUBBLICITÀ del piano e nella liquidazione del patrimonio del debitore
Regole analoghe a quelle dettate in materia di pubblicità dell'accordo, sono altresì previste:

- *per il piano del consumatore*: infatti, "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi" (articolo 12 *bis*, comma 3, L. 3/2012 modificata dal D.L. 179/2012);

- *nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore*: "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore" (articolo 14 *quinquies*, comma 2, lettere *c)* e *d)* L. 3/2012).

13. Poteri del giudice

- **Nell'accordo**: prima della riforma si riteneva che spettasse al giudice un penetrante giudizio di merito sulla superabilità, nel caso concreto della crisi da sovraindebitamento.[24] Con le novità apportate dal decreto 179/2012 i poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria diventano piuttosto limitati e si concretizzano in un controllo di mera legalità.
- **Nel piano del consumatore**: più discusso è il ruolo del giudice nell'ambito di questa procedura, in quanto l'autorità giudiziaria è chiamata a compiere un giudizio di ***non immeritevolezza***[25] del debitore.

Il giudice, infatti, in quest'ultimo caso è chiamato – prima di omologare il piano – a verificare che il *consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.*

---

[24] F. DI MARZIO, *Una procedura per gli accordi in rimedio del sovraindebitamento*, in AA. VV., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, IL CIVILISTA, Giuffrè, p. 16.
[25] Così puntualizza F. LAMANNA, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento: poteri e funzioni del tribunale*, Atti del convegno itinerante sul sovraindebitamento, Milano 10 dicembre 2012, p. 3.

L'estensione dei confini di detto sindacato non è affatto pacifica e impone all'interprete di definire se tale controllo possa sfociare in un sindacato di merito (anche se la prassi tende a escluderlo).

14. Organismi di Composizione della Crisi (articolo 15 L. 3/2012)

14.1 Funzioni

Gli Organismi di Composizione della Crisi rivestono un ruolo di primo piano nelle procedure delineate perché *coadiuvano il debitore/consumatore* nella predisposizione dell'accordo da sottoporre ai creditori o del piano (ex articolo 7, comma 1 e 1 *bis*, L. 3/2012 modificata dal D.L. 179/2012), *risolvono eventuali difficoltà* insorte nell'esecuzione dell'accordo – vigilando sull'esatto adempimento dello stesso – (ex articolo 13, comma 2, L. 3/2012 modificata dal D.L. 179/2012), *assumono ogni iniziativa funzionale* alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, oltre a eseguire le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice (ex articolo 15, comma 7, L. 3/2012 modificata dal D.L. 179/2012) e a verificare la *veridicità dei dati* contenuti nella proposta e la *fattibilità del piano* (ex articolo 15, comma 6, L. 3/2012 modificata dal D.L. 179/2012).

14.2 Soggetti

Nel novero dei soggetti che possono ricoprire tale ruolo vi sono, come anticipato, sia gli *enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità previsti con regolamento del ministero della giustizia* e iscritti in un apposito registro, sia gli *organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ma anche il segretariato sociale di cui all'art. 22, comma 4, lettera *a)* della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ***gli ordini professionali*** *degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e* ***dei notai*** (iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro menzionato).

In particolare, le funzioni e i medesimi compiti attribuiti agli

Organismi di Composizione della Crisi possono essere svolti altresì direttamente da un *professionista* o da una *società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*[26], ma anche da un ***notaio***, *nominato dal* presidente del *tribunale* (articolo 15, comma 9, L. 3/2012 come modificata dal D. L. 179/2012).

14.3 Problematiche e (possibili) soluzioni

La sovrapposizione di compiti di consulenza legale e finanziaria, di ausilio del giudice e di garanzia nei confronti dei creditori è stata ritenuta una scelta infelice[27] perché foriera di inopportune situazioni di **conflitto di interesse** tra l'organismo di composizione e il debitore: viene infatti ritenuto difficile conciliare, per esempio, il ruolo di ausilio al debitore nella predisposizione del piano con il compito di tutela degli interessi dei creditori.

Proprio per la considerazione della molteplicità degli interessi

[26] Si tratta dei requisiti per la nomina a curatore: "*Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). [...]; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento*".

[27] Si tengano presenti anche le parole di A. GUIOTTO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi*, in *Fallimento (Il)*, 9, 2012, p. 1102 per il quale la presenza obbligatoria degli Organismi di Composizione della Crisi rappresenta una "*rilevante anomalia rispetto al generale principio dell'autonomia privata, ultronea rispetto alle soluzioni suggerite dalla legge fallimentare ove il debitore è pacificamente libero di farsi assistere da chi meglio crede o, persino, di agire autonomamente senza alcuna assistenza professionale*" e si giustifica, dunque, solo nell'ottica di voler "*offrire un'assistenza tecnica a un soggetto evidentemente ritenuto, [...] sprovveduto*".

coinvolti[28] il notaio – la cui funzione è storicamente caratterizzata dalla c.d. **terzietà**[29] intesa come *equidistanza* dalle parti (debitore e creditore) ed *estraneità rispetto ai loro interessi* – appare tra le figure più idonee a ricoprire il ruolo di compositore della crisi.

Tra l'altro, è lo stesso legislatore articolo 15, comma 1, L. 3/2012 – ad ammettere espressamente che possono costituire organismi per la composizione solo i soggetti dotati di requisiti di ***indipendenza*** (ciò che implica, appunto, imparzialità e terzietà).[30]

15. Istituti affini

Si rende opportuno un confronto con i seguenti istituti presenti nel nostro ordinamento.

15.1 Cessione dei beni ai creditori

È il *contratto* col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienare tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (articolo 1977 c.c.).

- *Differenze*: mentre la composizione della crisi nel suo

[28] Parla "*di multilateralità relazionale che caratterizza i compiti affidati all'O.C.C.*", F. S. FILOCAMO, *Gli organismi di Composizione della Crisi: l'assetto organizzativo*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 239.

[29] E infatti, dubita "*dell'imparzialità di un simile soggetto, che cumula su di sé i compiti più vari*" G.M. NONNO, *Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 80; ma anche F. LAMANNA, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento: poteri e funzioni del tribunale*, Atti del convegno itinerante sul sovraindebitamento, Milano 10 dicembre 2012, p. 4, esclude "*che ciò sia concretamente possibile*".

[30] Così F. S. FILOCAMO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi: l'assetto organizzativo*, in AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, M. FERRO (a cura di), Ipsoa Wolters Kluwer, 2012, p. 238.

complesso è una vera e propria procedura, la cessione dei beni ai creditori è, invece, un contratto (si consideri la cessione dei beni nella legge fallimentare che ha stessa natura giuridica). Nella cessione dei beni ai creditori inoltre **l'amministrazione dei beni ceduti** spetta ai **creditori cessionari** che possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni stessi, il **debitore ha diritto a controllare la gestione dei creditori** (e ad averne un rendiconto a fine liquidazione e alla fine di ogni anno se la liquidazione dura più di un anno) e *in ogni caso* **il debitore *NON* può disporre dei beni ceduti**. Infine, sempre nella cessione il debitore, salvo patto contrario, è liberato solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte che spetta loro sul ricavato della liquidazione (la cessione è pro solvendo).

- *Analogie*: si può ricordare come anche la cessione dei beni ai creditori sia un **contratto aperto**, con **funzione satisfattoria** e **di garanzia**, a ***prestazioni corrispettive*** e rivolto a **soggetti qualificati** poiché richiede un preesistente rapporto di credito (che può intercorrere solo tra un debitore e uno o più creditori). Anche dal punto di vista della **pubblicità** non mancano profili di contatto tra i due istituti: se infatti il contratto di cessione dei beni ai creditori ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, deve essere *trascritto* (articoli 2649 e 2687 c.c.). La trascrizione o l'iscrizione di diritti acquistati verso il debitore effettuata dopo la trascrizione della cessione non ha effetto verso i creditori: la trascrizione diventa così un *vincolo di indisponibilità*. Si costituisce pertanto un *patrimonio separato* a scopo liquidativo.

15.2 Patrimonio destinato

Anche nella composizione delle crisi da sovraindebitamento viene imposta la **destinazione di uno o più beni a un determinato scopo** con la conseguente sottrazione degli stessi alla generale responsabilità patrimoniale del titolare per debiti contratti per finalità diverse dallo scopo medesimo.

- *Analogie:* anche il patrimonio destinato **deroga al principio** della **responsabilità generale del debitore** ex articolo 2740, comma 1, c.c. perché nel patrimonio del costituente, con la specificazione degli scopi, si determina una separazione dei beni che attribuisce priorità di credito solo a taluni soggetti.

15.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis L. F. (come disciplinati a seguito del D.L. 83/2012 "decreto sviluppo" convertito nella L. 134/2012)

- *Analogie:* anche negli istituti di cui all'articolo 182 *bis* L.F.,
  - un debitore può proporre ai propri creditori di stipulare un **accordo** di ristrutturazione dei debiti. Quindi la **ristrutturazione del debito** assume **carattere spiccatamente privatistico** in quanto è il debitore che ha la facoltà di incidere sulla propria situazione debitoria attraverso la stipula di accordi contratti direttamente con i creditori e a cui rimane estranea l'autorità giudiziaria;
  - il **contratto**, ove configurato quale contratto **plurilaterale con comunione di scopo**, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., si conclude nel momento in cui l'ultima accettazione viene a conoscenza di tutte le altre parti;
  - la proposta è accompagnata da una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)* L. F. (in tal caso, però, designato dal debitore);
  - per produrre effetti legali l'accordo deve essere **omologato** e perché ciò avvenga va stipulato con i creditori rappresentanti almeno il **60% dei crediti**;
  - il **contratto** si configura come **aperto**, ossia consente successive adesioni rispetto alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, purché non siano essenziali ai fini del raggiungimento della soglia di consenso prescritta, quando le ulteriori adesioni

avvengano prima dell'omologa dell'accordo. Dopo questo momento ulteriori adesioni sono senz'altro consentite;

- **pubblicità**: l'accordo va pubblicato nel **registro delle imprese** (ma acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione). Anche in tal caso, **l'autenticazione delle sottoscrizioni** pur nel silenzio della legge al riguardo, non potrà ritenersi rimessa alla discrezionalità o allo zelo del debitore, ma è resa necessaria dal richiamo all'obbligo di pubblicare l'accordo presso il registro delle imprese.[31] Dunque, il **notaio** acquisterà un ruolo essenziale al fine di consentire, mediante l'autentica, l'accesso al registro stesso.

- *Differenze*:
  - seppure la finalità sia sempre quella di porre rimedio a una situazione di *crisi* (che ricomprende il concetto di insolvenza), **legittimato ad accedere agli accordi** è solo **l'imprenditore fallibile**: ciò implica un differente "bacino" di soggetti beneficiari dell'istituto posto che ne saranno esclusi tanto il debitore civile (consumatore, libero professionista)[32] quanto gli imprenditori "sotto soglia". Diversa è, invece, la questione per gli **imprenditori agricoli** in quanto l'articolo 23, comma 43, del D.L. n. 98/2011 (c.d. manovra correttiva), prevede espressamente che nell'attesa di una revisione complessiva della disciplina "*gli imprenditori agricoli in stato di crisi o insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis [...] del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 [...]*" facoltizzandoli, per quanto non fallibili, a presentare la relativa proposta;

[31] Cfr. AA. VV., *Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.*, in *Interprofessional Network*, reperibile in www. Gestionecrisidimpresa.it, p. 3.

[32] La circostanza è confermata dal fatto che l'articolo 182 *bis* L.F. impone di iscrivere l'accordo nel registro delle imprese. Cfr. AA. VV., *Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.*, in *Interprofessional Network*, reperibile in www. gestionecrisidimpresa.it, p. 1.

- occorre assicurare entro precisi termini[33] l'**integrale pagamento dei creditori estranei**: ciò implica che l'accordo per quanto atipico ha comunque un contenuto minimo poiché il pagamento dei creditori estranei è **parte integrante dell'accordo**;
- pur essendo prevista una **sospensione delle azioni esecutive**, questa ha **carattere temporaneo** in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori per titolo e cause anteriori opera **dalla data della pubblicazione dell'accordo e per *sessanta giorni***. Tra l'altro, il debitore in questa fattispecie può "anticipare" il menzionato effetto, a un momento anteriore rispetto alla formalizzazione dell'accordo – ossia nel corso delle trattative – con un'istanza di sospensione pubblicata nel registro delle imprese,[34] ciò che non si rinviene nelle procedure di cui beneficia il debitore civile;
- la **capacità negoziale del debitore** è limitata, ma sempre *ratione temporis* in quanto il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, opera sempre e solamente **dalla data della pubblicazione dell'accordo e per i sessanta giorni successivi**.

16. Trattamento fiscale

Ci si è chiesti quale sia l'imposizione fiscale applicabile agli accordi di ristrutturazione da sovraindebitamento. I primi interpreti della materia hanno ritenuto che – per applicazione analogica – l'orientamen-

[33] Ossia 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data o 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

[34] A tal fine gli è richiesto di depositare presso il tribunale un'autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% e una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, circa l'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare.

to espresso dalla corte di cassazione[35] relativamente al trattamento fiscale in materia di concordato preventivo possa applicarsi, oltre che agli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Di conseguenza anche tali accordi[36] dovranno essere sussunti, in ragione del criterio nominalistico adottato dalla giurisprudenza, nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, lettera g) della Tariffa, parte I, allegata al T.U.R. che dispone l'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa**. Quando tuttavia l'accordo prevede anche il trasferimento o la costituzione di diritti reali, l'atto giudiziario di omologazione, costituendo titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti reali va ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 8, lettera *a)*, della Tariffa, parte I, T.U.R., con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Rimane aperta peraltro la questione circa il trattamento fiscale applicabile nell'ipotesi in cui:

- l'accordo con i creditori si perfezioni con **un solo contratto:** ci si è chiesti se – pur di fronte alla *pluralità delle disposizioni*

---

[35] Cfr. corte di cassazione, 7 maggio 2007, n. 10352 e 7 settembre 2010, n. 19141 le quali (con riguardo alla sentenza di omologa del concordato preventivo con garanzia) hanno ritenuto che "*non resta che rivalutare il criterio nominalistico e quindi ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla lettera g) (n.d.a. dell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al T.u.r. 131/1986) che per l'appunto comprende genericamente gli atti di 'omologazione', così come la giurisprudenza di questa corte ha già ritenuto quanto al concordato preventivo con cessione dei beni*".

[36] In merito al regime fiscale del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 *bis* L.F. applicabile analogicamente anche ai decreti di omologa dell'accordo/piano di composizione della crisi da sovraindebitamento si consulti la circolare dell'Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E reperibile in www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/ Circolari+2012/ Giugno+2012/ .

contenute nell'accordo – l'unicità del contesto documentale determini la corresponsione di **un'unica imposta di registro** in misura fissa. La soluzione affermativa pare preferibile in quanto nell'ipotesi esaminata si configurano sì, **più atti, ma connessi intrinsecamente** tra loro in modo tale da risultare **volti alla realizzazione di una medesima vicenda giuridica unitaria e inscindibile**[37];

- l'accordo si strutturi in una **molteplicità di contratti** stipulati dal debitore con ciascuno dei suoi creditori: è dubbio se, data la molteplicità dei documenti, debbano applicarsi più imposte fisse (tante quante i documenti) o se, al contrario, l'imposizione debba essere unica come se si fosse in presenza di un unico documento contrattuale. La posizione preferibile applica l'imposta una volta, sottoponendo a **un'unica imposizione** l'insieme di accordi raggiunti e contenuti in distinti documenti in quanto ugualmente volti alla realizzazione di una medesima vicenda giuridica unitaria e inscindibile.

[37] L'articolo 21 del D.p.r. 131/1986 prevede infatti che "*se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa*". Con la sentenza 4 maggio 2009, n. 10180, la corte di cassazione ha precisato che "[...] l'imposta di registro ... si commisura all'atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più "atti", ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l'imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell'articolo 21, comma 1, in esame, nelle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25 *del DPR 131/86*". Se, dunque, il documento contiene una pluralità di atti, affinchè l'imposta si applichi a ciascuno di essi, occorre che ogni atto rilevi quale autonoma espressione di capacità contributiva.

17. Il repertorio notarile

Ci si è chiesti se l'accordo da sovraindebitamento debba essere annotato nel repertorio notarile. La domanda è emersa ripetutamente nel corso degli incontri itineranti promossi dall'Associazione sindacale dei notai della Lombardia. La risposta è negativa per quanto riguarda l'accordo da sovraindebitamento perché il notaio in quella sede agisce nella sua veste di "compositore della crisi".

Ad avviso di chi scrive, il notaio, proprio perché "terzo", potrà successivamente essere richiesto dalle parti di stipulare gli atti esecutivi dell'accordo da sovraindebitamento, atti che rientreranno nella funzione notarile e che saranno annotati nel repertorio nei modi ordinari.

Alessandra Mascellaro,
notaio in Como

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

L'art. 18, D.L. 179/2012 (c.d. decreto "Sviluppo 2012 *bis*") ha introdotto una nuova sezione nella L. 3/2012, riservata al debitore in stato di sovraindebitamento, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 14*ter*, comma 1, della stessa, di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. *a)* e *b)*.

I presupposti di cui all'art. 7 in presenza dei quali il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, sono:

- L'essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, L. 3/2012 (ossia procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio);
- Non aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II, L. 3/2012 (ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e/o di liquidazione del patrimonio).

Il decreto modifica la rubrica del capo II della legge n. 3/2012 intitolandola "procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio". In conseguenza della modifica la crisi da sovraindebitamento potrà essere composta:

- da un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- da un piano del consumatore;
- dalla procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Per effetto della nuova disciplina, in presenza di una situazione di sovraindebitamento si possono, quindi, verificare le seguenti ipotesi:

- il debitore in stato di sovraindebitamento, non soggetto a fallimento e che non abbia fatto ricorso ai procedimenti di composizione delle crisi nei precedenti cinque anni, può presentare una proposta di accordo di composizione della crisi;
- relativamente alle obbligazioni assunte al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale, il debitore "consumatore" in possesso dei predetti requisiti, può, in alternativa all'accordo, proporre un piano di composizione della crisi;
- il debitore in stato di sovraindebitamento, non soggetto a fallimento e che non abbia fatto ricorso ai procedimenti di composizione delle crisi nei precedenti cinque anni, può richiedere la liquidazione del patrimonio.

1. Il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14 ter e segg.)
L'art. 14 *ter*, 2° comma, prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può chiedere al tribunale competente per territorio (individuato in base ai fori alternativi della residenza o della sua sede principale) di disporre la liquidazione di tutti i suoi beni, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi.

Alla domanda devono essere allegati, a norma dell'art. 14-*ter*, comma 3, L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche precisazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- una relazione particolareggiata, predisposta dall'Organismo di Composizione della crisi, che deve contenere:
  - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - il resoconto sulla solvibilità, negli ultimi 5 anni, del debitore persona fisica;

- la menzione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'Organismo di Composizione della Crisi, entro 3 giorni dalla richiesta della predetta relazione, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del ricorrente (art. 14 *ter*, 4° comma).

Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi legali o convenzionali, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da pegno, ipoteca o privilegio (art. 14 *ter*, 7° comma).

Se il giudice ritiene ammissibile la domanda e presenti tutti i presupposti fissati per legge, emette decreto con il quale nomina un liquidatore (al quale spetta l'amministrazione dei beni e la legittimazione all'esperimento delle azioni volte a recuperare la disponibilità dei beni e a tutelare i creditori) e dispone che, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 14 *quinquies*, 2° comma lett. *b)*).

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14 *duodecies*, 1° comma).

Il procedimento si snoda quindi secondo un iter che parte dalla formazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori (14 *sexies*), passando per la presentazione delle domande di partecipazione (art. 14 *septies*), la formazione del passivo (art. 14 *octies*) e la liquidazione dell'attivo (art. 14 *novies*). Per espressa disposizione del 5° comma dell'art. 14 *ter* "la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione predetta non consente di ricostruire completamente la situazione economica e patrimoniale del debitore".

2. L'apertura della liquidazione

Il 1° comma dell'art. 14 *quinquies* dispone che: il giudice, dopo aver verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 *ter* e che, negli ultimi 5 anni non siano stati compiuti atti in frode ai creditori, con decreto dichiara aperta la procedura di liquidazione. Il decreto è equiparato all'atto di pignoramento (art. 14 *quinquies*, 3° comma). Avverso tale decreto è possibile proporre reclamo al tribunale, nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione se è stato dato nei confronti di una sola parte (o dalla notificazione, se è stato dato nei confronti di più parti); v. art. 739 c.p.c.

Il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato non può far parte del collegio (art. 739 c.p.c.). Il decreto emesso in sede di reclamo, non è ulteriormente reclamabile (3° comma dell'art. 739 c.p.c), ma è ricorribile in cassazione ex art. 111 cost.

Legittimati a proporre reclamo sono i creditori o il debitore.

Il reclamo ha natura costitutiva e porta a una decisione che sostituisce la precedente.

Il collegio, in sede di reclamo, non è vincolato ai vizi dedotti ed alle doglianze proposte dalle parti, avendo gli stessi poteri del primo giudice.

L'art. 740 c.p.c. (rubricato "reclami del PM") non si applica perché nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento non è prevista la presenza del PM.

Il decreto deve contenere le prescrizioni dettate dal 2° comma dell'art. 14 *quinquies* e, in particolare, la disposizione per la quale "sino alla data in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".

Il decreto deve altresì contenere la nomina del liquidatore (che va individuato in un professionista avente i requisiti fissati per la nomina all'ufficio di curatore fallimentare).

3. Il patrimonio da liquidare
Comprende:

- i beni (mobili e immobili e relativi accessori, pertinenze e frutti) inventariati;
- i beni, i crediti e le somme sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la loro conservazione (art. 14 *undecies*); questi beni vanno indicati nell'inventario.

Non sono compresi nel patrimonio da liquidare:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, indicati dal giudice, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

4. Il procedimento di liquidazione
La liquidazione è il procedimento con il quale le attività del debitore (immobili, mobili, diritti, azioni giudiziali, ecc.) vengono "monetizzate" e il ricavato distribuito ai creditori, riconosciuti tali nel procedimento di accertamento compiuto dal liquidatore, accertamento che ricalca, in linea di massima, quello previsto per il fallimento.

Il procedimento consta dei seguenti atti del liquidatore:

- redazione dell'inventario dei beni costituenti il patrimonio liquidabile;

- redazione entro 30 giorni dalla esecuzione dell'inventario, di un programma di liquidazione che deve assicurare la ragionevole durata della procedura;
- la cessione dei crediti, le vendite e gli altri atti di liquidazione, posti in essere tramite procedure competitive, esplicate con adeguate forme di pubblicità, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, alla liquidazione.
- prima di stipulare i contratti di vendita, il liquidatore deve informare degli esiti il debitore, i creditori e il giudice.

Quest'ultimo, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, può sospendere con decreto motivato, la stipulazione del/i contratto/i, relativo/i ai beni posti in vendita.

Il liquidatore può subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data del decreto di apertura della procedura di liquidazione.

La legge attribuisce al liquidatore (sottraendolo al debitore) il potere di amministrare i beni che compongono il patrimonio da liquidare.

Eseguite le vendite, non il liquidatore, ma il giudice autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (in particolare, in base alle ipoteche iscritte), nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione.

Il giudice, infine, accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque non prima del termine di quattro anni dal deposito della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Sinossi della liquidazione

Programma di liquidazione	Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.
Durata della procedura	Il programma deve garantire la ragionevole durata della procedura.
Patrimonio	Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Di questo fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti dei quali non è probabile l'incasso, anche se oggetto di contestazione, nei quattro anni seguenti il deposito della domanda.
Vendita	Il liquidatore effettua la vendita e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione tramite procedure competitive, avvalendosi anche di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, salvo il caso di beni di modesto valore, e assicurando nel contempo, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Informativa	Il liquidatore informa degli esiti delle procedure, il debitore, i creditori e il giudice prima di completare le operazioni di vendita.
Sospensione della procedura	Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.
Procedure esecutive	Il liquidatore può subentrare alle procedure esecutive pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione.

Attività del giudice	Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
Rd 267/1942	I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del ministro della Giustizia di cui all'articolo 107, comma 6, del R.D. 267/1942.
Chiusura della procedura	Il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura dopo aver accertato la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso di quattro anni dal deposito della domanda.

Analogie e differenze con riferimento al procedimento di liquidazione fallimentare (art. 104 *ter* e 108 L. F.):

- l'art. 104 *ter* 1° comma L. F. dispone che "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori";
- l'art. 14 *novies*, 1° comma del D.l. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, così dispone: "Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori, e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura";
- diversi sono i termini di redazione del programma: sessanta giorni, (nel fallimento), trenta nella procedura di cui alla L. n. 221/2012. Il *dies a quo* è uguale e decorre dal deposito in cancelleria dell'inventario dei beni oggetto del patrimonio da liquidare.

5. Programma di liquidazione: contenuto

Il 2° comma dell'art. 104 *ter* L.F. fissa il contenuto del programma di liquidazione dei beni costituenti il patrimonio del/la fallito/a e dopo aver premesso, come "clausola generale" che il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, dispone che esso deve specificare:

- l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami d'azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104 *bis;*
- la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto.

L'art. 14 *novies* del D. L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 non contiene la definizione del programma di liquidazione né le specificazioni richieste dall'art. 104 *ter*, 2° comma L.F., ma si limita a richiedere al liquidatore esclusivamente l'assicurazione della ragionevole durata della procedura, ossia l'impegno a organizzare il procedimento di liquidazione in modo da conseguire tale risultato.

Quindi la liquidazione del D. L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 è molto più libera ed elastica di quella fallimentare, anche se, per assicurare la ragionevole durata della procedura, non può non contenere l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione dei beni (in analogia a quanto richiesto dall'art. 104 *ter* 2° comma lett. *c)* L.F. e delle azioni giudiziali (risarcitorie, recuperatorie, revocatorie)) da esercitare.

Il programma di liquidazione del D.l. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 va comunicato ai creditori e al giudice. Si deve riconoscere, a nostro avviso, la legittimazione dei creditori a proporre modifiche al programma di liquidazione e il diritto del liquidatore di accoglierle (redigendo così un programma suppletivo) o di rifiutarle.

La legge non ne prevede l'approvazione, ma questa è implicita perché è la condizione per poter dichiarare la conformità degli atti

dispositivi al programma, quale presupposto per autorizzare successivamente, lo svincolo delle somme, per ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (art. 14 *novies*, 3° comma).

6. La vendita dei beni

L'art. 14 *novies*, 2° comma, 3° periodo stabilisce che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione siano effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".

Questa disposizione è identica a quella contenuta nel 1° comma dell'art. 107 L.F., con l'unica differenza che le vendite sono effettuate dal liquidatore e non dal curatore (che è organo del fallimento).

L'art. 14 *novies*, 2° comma, 3° periodo suriportato detta una disciplina unitaria per le vendite e per gli altri atti di liquidazione, indipendentemente dal tipo di bene da alienare.

A somiglianza della liquidazione fallimentare, quella della L. n. 221/2012 è concepita dal legislatore come un "procedimento" che è così articolato:

- stima da parte di operatori esperti, dei beni costituenti il patrimonio da liquidare;
- adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati;
- utilizzo di forme e di mezzi di pubblicità adeguati alla natura e al valore dei beni da vendere e idonei a conseguire la massima informazione al "mercato" e la più ampia partecipazione degli interessati all'acquisto.

Per quanto riguarda le procedure competitive, non è indispensabile

che esse prevedano l'effettuazione di una gara, ma dovranno consistere in modalità tali da essere aperte a una potenziale pluralità di partecipanti.

Il liquidatore può quindi fare ricorso al sistema delle "offerte segrete", oppure indire una gara sulla maggiore offerta o una licitazione privata.

Quindi, nella vendita dei beni mobili e immobili, il liquidatore ha la più ampia autonomia nell'indicare e scegliere le modalità di vendita adeguate alla natura e al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino pubblicità, informazione e partecipazione massime.

E per assicurare il rispetto del cit. art. 14 *novies*, bisogna innanzitutto partire dalla stima che deve essere effettuata da soggetti specializzati (periti, operatori immobiliari ecc.) e con relazioni dettagliate e documentate. Il conferimento dell'incarico ad uno o più esperti o a operatori specializzati, è effettuato dal liquidatore.

Ritengo che al perito si possano applicare in via analogica le disposizioni dell'art. 569 c.p.c., nel limite della compatibilità con la nuova disciplina delle vendite in sede fallimentare e con gli opportuni adattamenti.

Ritengo quindi necessario e comunque opportuno che:

- l'esperto presti giuramento avanti al giudice delegato;
- che questi gli assegni i quesiti previsti dall'art. 173 disp. attuaz. c.p.c.

L'art. 107, 3° comma L.F., dispone: "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio".

E il 5° comma aggiunge: "Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione".

L'art. 14 *novies*, 2° comma dispone invece che "prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice". L'informazione è data a tutti i creditori e non soltanto ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

L'art. 108 1° comma L.F. così recita: "Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere favorevole del comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato."

L'art. 14 *novies*, 2° comma invece dispone: "In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione".

Anche il liquidatore può sospendere la vendita, come può fare il curatore fallimentare, quando riceva un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Dopo la stipula dell'atto di vendita e dopo l'integrale versamento del prezzo da parte dell'acquirente, il giudice, sentito il liquidatore, autorizza lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e, quindi, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, 2° comma.

7. I poteri doveri del liquidatore

La legge attribuisce al liquidatore, sottraendolo al debitore:

- il potere di amministrare i beni che compongono il patrimonio da liquidare;

- il potere-dovere di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nel patrimonio da liquidare (azioni di recupero in senso stretto, azioni revocatorie, azioni di responsabilità, ecc.) (art. 14 *decies*);
- il potere-dovere di acquisire i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, al netto delle passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione (art. 14 *undecies*).

Il divieto di azioni esecutive e cautelari

Bisogna distinguere tra:

- creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione; per questi creditori il decreto dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 14, *quinquies*, 2° comma);
- creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità del decreto dispositivo della liquidazione; questi non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione (art. 14 *duodecies*, 1° comma);
- crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione; questi crediti, vanno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 14 *duedecies*, 2° comma).

8. L'accertamento dei crediti

Consta di una serie di atti compiuti dal liquidatore. Il primo è la verifica dell'elenco dei creditori; il secondo consiste nella comunicazione ai creditori verificati e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari

e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore. La comunicazione dà conto:

- della possibilità di partecipare alla liquidazione depositando domanda, anche a mezzo di posta o certificata;
- della data in cui vanno presentate le domande;
- della data in cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo (art. 14 *sexies*).

9. La domanda di partecipazione alla liquidazione (art. 14 septies)
La domanda di partecipazione alla liquidazione va proposta con ricorso che deve avere il contenuto fissato dall'art. 14 *septies*, 1° comma; al ricorso vanno allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere (art. 14 *septies*, 20° comma).

10. Formazione dello stato passivo (art. 14 octies)
Ai sensi del primo comma dell'art. 14 *octies*, il progetto di stato passivo è predisposto dal liquidatore che lo comunica ai creditori, assegnando loro un termine di 15 giorni per comunicare eventuali osservazioni con le stesse modalità di proposizione della domanda. Se non ci sono osservazioni al progetto, si ritiene che questo sia accettato da tutti e il comma 2 dell'art. 14 *octies* prevede che il liquidatore debba approvare *de plano* lo stato passivo.

Se vi sono osservazioni e il liquidatore le condivide, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ultima osservazione, egli predispone un nuovo progetto e lo comunica alle parti ai sensi del primo comma del citato art. 14 *octies*.

Se egli non condivide le osservazioni o non le ritiene superabili, rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione dello stato passivo, con decreto soggetto a reclamo da proporsi al collegio (del quale non farà parte quel giudice) contro il quale potrà essere proposto ricorso in cassazione ex art. 11 cost.

11. Altre analogie e diversità rispetto al fallimento

Il procedimento di liquidazione dei beni del debitore, presenta altre analogie con il fallimento, in particolare per quanto riguarda:

- i beni ricompresi nella procedura: pur in mancanza di una norma analoga all'art. 42 L.F., l'equiparazione al pignoramento del decreto di apertura della procedura comporta l'inefficacia di eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sul suo patrimonio;
- al liquidatore (figura assimilabile, sotto molti profili, al curatore, a partire dai requisiti per la nomina ricavabili, per richiamo, dall'art. 28 L.F.) viene attribuita l'amministrazione dei beni del patrimonio del debitore.

Le principali diversità – oltre al mancato richiamo all'art. 30 L.F., che attribuisce al curatore la funzione di pubblico ufficiale – sono, invece riconducibili alle modalità di verifica del passivo.

Nella procedura di "Liquidazione dei beni", infatti, l'intera fase di accertamento e verifica delle passività si svolge (come peraltro già avviene nel processo esecutivo in caso di nomina del delegato ex art. 591 *bis* c.p.c.) davanti al liquidatore mentre il giudice ne viene interessato solo in caso di contestazioni non superabili.

In conclusione si può affermare che la composizione della crisi da sovra indebitamento, dà luogo ad una procedura concorsuale, soprattutto con riferimento alla tipologia della liquidazione del patrimonio del debitore.

12. La conversione in liquidazione

La conversione della procedura di composizione della crisi nel procedimento di liquidazione può essere disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *a)* L.

3/2012. La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 e 14 *bis*, comma 1, (se il debitore o il consumatore non eseguono integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori), nonché in caso di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *b)*, ove determinati da cause imputabili al debitore.

13. Esdebitazione

Viene, infine introdotto nell'ambito della procedura di liquidazione, l'istituto dell'esdebitazione, che consiste nella dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali a condizione che:

- abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'articolo 16 l. 3/2012;
- abbia svolto, nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso,

abbia cercato una occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione (art. 14 *terdecies*, comma 1, l. 3/2012).

L'esdebitazione viceversa, è esclusa:

- quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (art. 14 *terdecies*, comma 2, L. 3/2012).

L'esdebitazione, infine, non opera:

- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti;
- per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 14 *terdecies*, comma 3, 1. 3/2012).

Dott. Bartolomeo Quatraro,
presidente del Tribunale di Novara

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: POTERI E FUNZIONI DEL TRIBUNALE

1. Giudice monocratico e collegio

Il decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, nel riformulare la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento contenuta nella legge n. 3/2012, attribuisce al tribunale varie funzioni.

Tali funzioni vengono attribuite, in particolare, al **giudice monocratico** delegato alla trattazione delle domande e a tutte le successive attività che si svolgeranno nel corso delle procedure. Il giudice è da individuarsi in quello designato dal presidente del tribunale (oppure dal giudice – di norma presidente di sezione – delegato dal primo).

Il tribunale in formazione collegiale svolge invece perlopiù solo la veste di giudice dei reclami contro gli atti del giudice monocratico delegato al procedimento, il quale non può far parte del collegio.

2. Tipologia delle funzioni svolte dal giudice

Le funzioni attribuite al giudice delegato sono **decisorie**, di **controllo** e di carattere **tutorio-amministrativo**.

La funzione più importante è naturalmente quella decisoria, ad alcune delle cui più salienti caratteristiche intendo limitare questo sintetico commento.

Essa si estrinseca in vari momenti, secondo l'evolversi delle tre diverse procedure disciplinate dal D.L. e secondo le precipue caratteristiche che esse hanno.

Il primo momento in cui si estrinseca la funzione decisoria è già quello immediatamente successivo al deposito delle domande. Momenti successivi sono poi le udienze eventualmente previste dalle

singole procedure e le fasi terminali relative all'emissione delle pronunce omologatorie o sanzionatorie (revoca, annullamento, risoluzione, dichiarazione di inefficacia).

Quanto al momento iniziale, occorre osservare che il tribunale, di norma, può aprire le suddette procedure solo su impulso di parte:

- nelle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (omologa di accordo del debitore o di piano del consumatore), su impulso del solo debitore a ciò legittimato;
- nella procedura di liquidazione del patrimonio, su impulso del debitore oppure anche dei creditori quando sia chiesta la conversione di una procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione.

È possibile peraltro, residualmente, in quest'ultimo caso, anche un'apertura d'ufficio, stando alla più ragionevole interpretazione dell'art. 14 *quater*, seconda ipotesi. Infatti la norma, dopo aver attribuito la legittimazione a chiedere la conversione al debitore e ai creditori nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *a)*[1], stabilisce poi che la conversione **è altresì disposta** (evidentemente dal giudice) nei casi di cui agli articoli 11, comma 5[2] e 14 *bis,* comma 1[3], nonché di risoluzione dell'ac-

[1] Ossia "quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti".

[2] Ossia "se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie" o "se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

[3] Ossia – deve ritenersi – in caso revoca o cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano.

cordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *b)*[4], ove determinati da cause imputabili al debitore. Non essendo stato ripetuto il riferimento solo al debitore e ai creditori sembra inevitabile concluderne che, in tali diverse ipotesi, il tribunale possa provvedere *ex officio* (come peraltro *ex officio* provvede nella maggior parte dei casi in cui revoca o dichiara l'inefficacia dell'accordo o del piano).

In tutti questi casi il tribunale decide ovviamente, in primo luogo, se sussiste la sua competenza, se vi sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità delle domande e per l'apertura delle procedure, se è stata prodotta tutta la documentazione prescritta dalla legge.

Tralasciando di considerare in questa sede i profili riguardanti la competenza, la documentazione da produrre, il requisito soggettivo formale di imprenditore non fallibile o di consumatore e il requisito oggettivo consistente nel sovraindebitamento, intendo soffermarmi soprattutto sugli aspetti più importanti su cui deve svolgersi la decisione del giudice delegato. Alcuni sono correlati al **profilo soggettivo**, altri a quello **oggettivo**.

Sono correlati al profilo soggettivo il requisito della **non immeritevolezza** del debitore e il **non aver compiuto atti fraudolenti**.

Sono invece correlati al profilo oggettivo il requisito della **veridicità dei dati**, della **fattibilità del piano** e della sua **convenienza**.

3. Il sindacato sulla non immeritevolezza

Cominciamo dalla **non immeritevolezza**.

È da rimarcare che solo per la procedura di omologa della proposta di piano del consumatore il giudice delegato deve svolgere *ex officio* anche un controllo di non immeritevolezza.

Infatti è richiesto solo per questo procedimento che la relazione

[4] Ossia se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile.

dell'O.C.C. o dell'esperto che può essere nominato al suo posto indichi, tra l'altro, se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Come si vede, la legge non richiede il riscontro in positivo della meritevolezza, ma quello negativo della non immeritevolezza.

Le indicazioni dell'Organismo di Composizione della Crisi a questo riguardo, evidentemente, porteranno a una decisione negativa del giudice delegato quando la condotta del debitore sia stata incauta.

Si tratta di comportamenti colposi, non necessariamente dolosi, ma sufficienti a determinare l'inammissibilità o comunque il rigetto della domanda.

Nelle altre procedure, invece, non viene svolto un giudizio di meritevolezza o di non immeritevolezza di questo tipo e non deve trarre in inganno nemmeno il fatto che, quanto meno anche nella procedura di liquidazione (ma apparentemente non in quella di omologa dell'accordo), sia richiesta una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi che deve contenere, tra l'altro:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si tratta infatti di elementi informativi che non sfociano in un giudizio di meritevolezza su cui debba pronunciarsi il tribunale.

Nella procedura di liquidazione, infatti, l'essersi sovraindebitati

con un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali vale solo come ostacolo all'esdebitazione (art.14 *terdecies*), il che ulteriormente dimostra, *a contrario*, come nessun ruolo giochi invece ai fini dell'apertura della procedura.

Va segnalato che quando l'Organismo di Composizione della Crisi svolge una relazione sulla meritevolezza, il giudice delegato resta certamente libero di valutare se i dati informativi giustifichino in concreto una valutazione/decisione negativa o positiva.

4. Il controllo sul compimento di atti fraudolenti

In tutte le procedure, invece, viene sempre svolta – *ex officio* - una previa indagine sul compimento di **atti fraudolenti**, che sono ostativi, a loro volta, e a maggior ragione, all'accesso a queste procedure.

Nella procedura di omologa del piano del consumatore il Giudice deve subito verificare che non siano stati compiuti atti in frode (art. 12 *bis,* primo comma), prima ancora di emettere il decreto di fissazione dell'udienza di omologa; altrettanto immediatamente provvede anche in caso di procedura di liquidazione, prima, cioè, di dichiarare aperta tale procedura.

Tale accertamento, invece, in caso di accordo, sembra che possa essere svolto solo in udienza, almeno stando al tenore letterale dell'art. 10, terzo comma. Tuttavia non sembra logico che il giudice delegato debba emettere il decreto di fissazione dell'udienza anche qualora si avveda già subito al momento di presentazione della domanda di atti fraudolenti. È ragionevole credere, di conseguenza, che possa svolgere tale indagine anche in tal caso sin dal momento in cui esamina la domanda (fuori udienza) bloccando il procedimento in caso di riscontro degli atti di frode, salva – forse – la necessità di un previo contraddittorio con il debitore su tale punto.

Vi è da chiedersi poi sulla base di quali elementi informativi il giudice possa stabilire che sono stati compiuti atti fraudolenti.

Verrebbe da pensare che un'informativa in questo senso possa essere fatta dall'Organismo di Composizione della Crisi, anche se sembra

in certo senso singolare che proprio l'organo che, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento collabora alla redazione della proposta e del piano, possa contemporaneamente evidenziare atti di frode. Tale problema confluisce peraltro in quello più generale dell'ontologica condizione conflittuale che caratterizza tale organo (riproponendosi di conseguenza in varie altre occasioni), poiché esso assomma in sé compiti di supporto e consulenza al debitore, di fidefacenza verso i creditori, di ausilio del giudice, di attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, di accertatore dell'esito della votazione, di controllore dell'esatto adempimento nella fase postomologa. In sostanza, il legislatore vorrebbe che l'O.C.C. espletasse queste funzioni conservando ogni volta la sua imparzialità, e se così fosse (ma credo che debba escludersi che ciò sia concretamente possibile), dovrebbe certo anche segnalare fattori negativi ed ostativi all'apertura dei procedimenti o all'accoglimento delle domande di omologa, compresi quindi anche gli atti di frode.

In ogni caso, deve ritenersi che il giudice delegato possa basarsi su informative provenienti da chiunque e finanche attinte d'ufficio, visto che il procedimento ha natura camerale e per ciò stesso consente lo svolgimento di atti istruttori officiosi. Inoltre l'art. 15, comma 10, statuisce testualmente che per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dal secondo capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli Organismi di Composizione della Crisi, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali.

Come si è detto poc'anzi, quando il giudice accerta il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori e si verta in una delle due procedure di composizione della crisi: o non emette il decreto di fissazione dell'udienza quanto al piano del consumatore (art. 12 *bis*, primo comma), o provvede in udienza a revocare d'ufficio il decreto,

quanto all'accordo (art. 10, terzo comma), o – aggiunge la legge – a revocare l'accordo stesso se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11, quinto comma).

Quanto a tale ultima eventualità, è singolare che il tribunale possa **revocare un accordo**, come la norma letteralmente statuisce: l'accordo, infatti, è un negozio *inter alios*, e tale resta anche se è certamente un accordo *sui generis*, quale atto consensuale procedimentalizzato nell'alveo di una procedura concorsuale; comunque non è un atto proprio del giudice che possa essere da lui revocato (v. ad esempio la parallela ipotesi regolata in caso di concordato preventivo dall'art. 173 L.F., laddove il compimento di atti di frode dà luogo più appropriatamente ad una revoca dell'ammissione al concordato, ossia del decreto con cui il tribunale l'abbia disposta). Semmai il tribunale potrebbe revocare il provvedimento di omologa.

La norma si presta dunque ad almeno due interpretazioni differenti, in relazione a tale ambigua formulazione letterale.

La prima, nel senso di ritenere che con la suddetta espressione il legislatore abbia inteso semplicemente riproporre quanto statuito nel precedente periodo del medesimo comma a proposito della **cessazione di diritto di efficacia dell'accordo** (per il mancato pagamento dovuto secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie). Tale interpretazione peraltro va a impattare con un'altra singolarità, costituita appunto da una cessazione di efficacia dell'accordo che potrebbe riferirsi, e anzi di norma si riferirà, a un inadempimento verificatosi nella fase postomologa, laddove ci si aspetterebbe però che il venir meno degli effetti dell'accordo debba prima passare attraverso la caducazione del decreto di omologa, giacché altrimenti non si comprende come questo possa restare in piedi pur dopo la sopravvenuta inefficacia dell'accordo che dell'omologa è l'oggetto.

Una seconda ipotesi interpretativa è quella di riferire la revoca al decreto di omologa. In tal caso essa può intervenire, però, solo dopo l'omologa, appunto, e quindi in fase esecutiva, e non durante la procedura (che propriamente si conclude proprio con l'omologa). In

tal caso la sanzione potrebbe reputarsi riferibile non solo agli atti di frode precedenti l'omologa e quindi compiuti nella fase processuale intermedia, ma anche a quelli successivi all'omologa, ossia compiuti nella fase esecutiva.

Ad avvalorare questa conclusione sta l'art. 14 *bis*, anche se in realtà tale norma si riferisce specificamente al piano del consumatore, non all'accordo. Sta di fatto che, secondo la suddetta disposizione, "la revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5". Siccome però il titoletto dell'articolo è *Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore*, la norma, nell'instaurare una sintomatica coincidenza di disciplina con l'art. 11, comma 5, sembra idonea a fare interpretare anche quest'ultimo articolo come se esso riferisse sia la revoca che la cessazione degli effetti all'"**omologazione**".

Questa interpretazione si fa preferire perché rende più coerente e appropriata la configurazione della sanzione.

Resta però l'ipotesi in cui la scoperta della frode sia anteriore all'omologa, e ci si chiede allora se in tal caso il giudice debba limitarsi a non omologare o anche, come appunto si esprime la norma, a revocare l'accordo, eventualità che, non essendo stato ancora emesso il decreto di omologa, sembrerebbe comunque in tal caso meno incongrua, dovendo allora necessariamente riferirsi la sanzione all'accordo (anche se resterebbe comunque la singolarità del riferimento alla nozione di revoca riguardo a un atto che non è stato compiuto dal giudice, ma da terzi).

Credo preferibile ritenere in tal caso, per coerenza, che il giudice debba limitarsi semplicemente a non omologare l'accordo (semmai comunque dichiarando nel suo provvedimento reiettivo il venir meno degli effetti dell'accordo).

Resta da esaminare il caso in cui la frode emerga nella procedura di liquidazione.

In forza dell'art. 14 *quinquies*, primo comma, il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione "verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni".

In tal caso, dunque, se tali atti emergono, il giudice non darà corso all'apertura della procedura.

Tuttavia, secondo l'art. 14 *quater*, la conversione di una procedura di composizione della crisi in liquidazione è altresì disposta, tra l'altro, nel caso di cui all'art. 11, comma 5, e quindi anche, a rigore, quando le procedure di composizione della crisi non siano potute proseguire perché "risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

Emerge, mi pare, in tal modo, un'aporia normativa, poiché mentre la seconda disposizione consente l'apertura della liquidazione a seguito di conversione anche in presenza di atti di frode pregressi, la prima sembra negare in radice la possibilità di aprire la procedura quando atti di frode siano stati compiuti.

Sono propenso a pensare che l'art. 14 *quater* sia la norma incompatibile e quindi di fatto quella inapplicabile in parte *de qua*.

5. Il sindacato sulla veridicità e sulla fattibilità.

Passiamo ora a esaminare brevemente gli aspetti che attengono a profili oggettivi.

Quelli della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano sono strettamente connessi tra di loro.

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l'O.C.C. deve in entrambi i casi produrre al giudice delegato una relazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.

È peraltro singolare che l'attestazione di veridicità venga contemplata solo, e quasi di sfuggita, nell'art. 15, sesto comma, a proposito dei compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi e non invece tra i documenti che il debitore o lo stesso O.C.C. devono produrre.

Quanto all'attestazione di fattibilità essa è richiesta al momento della presentazione della proposta sia di piano del consumatore (art. 12 *bis*, primo comma, nella parte in cui richiama l'art. 9), che di proposta di accordo (art. 9, secondo comma). In quest'ultimo caso, anzi, essa deve essere presentata due volte, la prima al momento di

deposito della domanda, la seconda dopo la votazione (**attestazione definitiva**, art. 12, comma 1).

Ebbene, quanto all'attestazione di veridicità, essa, come si diceva, non è espressamente richiesta dalle norme dettate in tema di documentazione da produrre, nemmeno in quella (art. 9, terzo comma) in cui si statuisce, a proposito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo, che il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, caso in cui ha evidentemente molto senso un controllo di veridicità dei dati aziendali, che invece – a prima vista – non avrebbe motivo di svolgersi al di fuori dell'impresa, e quindi per i casi di debitore non-imprenditore. Tuttavia questa considerazione di taglio limitativo forse vale, almeno in parte, se la veridicità, come accade per i piani di risanamento, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i concordati preventivi, accede ai dati e documenti aziendali, laddove solo a questi sembrerebbe avere ragione di riferirsi – almeno a prima vista (salvo però il caso di imprese individuali e di società di persone, in cui dati di rilievo ai fini dei piani potrebbero riguardare anche il patrimonio personale extra-aziendale dell'imprenditore individuale o del socio illimitatamente responsabile) il controllo dell'esperto attestatore in quanto espressione del patrimonio aziendale, ma certo non è detto che la veridicità non sia riferibile anche ad altri dati e documenti quando il debitore non sia imprenditore. Di fatto l'art. 15, sesto comma, stabilisce appunto genericamente che l'O.C.C. verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, e dunque non fa un limitativo riferimento solo ai dati aziendali, con la conseguenza che tale attestazione riguarderà ogni dato e ogni documento sensibile e rilevante ai fini della proposta e del piano.

Il problema è però stabilire la soglia di rilevanza o sensibilità del documento o del dato informativo. Un problema analogo ricorre ugualmente quando si tratta di delineare la condotta penalmente sanzionabile (art. 16, primo comma, lettera *b)* di chi sottrae, nasconde o

distrugge, in tutto o in parte, "*la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile*", poiché, come si è giustamente osservato, è arduo "individuare l'oggetto su cui ricade il comportamento illecito, ovvero il documento. A differenza di quanto previsto per l'imprenditore e per le società, non vi sono, per il debitore/consumatore, libri o scritture contabili specificamente indicati dal codice civile o da altre norme di legge, che possano essere assunti a oggetto materiale del reato. Dal tenore della lettera, si deve ritenere che l'oggetto materiale del reato *de quo* debba individuarsi in qualsivoglia documento idoneo a fornire indicazione circa le posizioni debitorie o la situazione contabile del debitore/consumatore, dall'estratto conto bancario al contratto di finanziamento e, per esagerare, dal conto del droghiere ai bollettini contributivi della badante"[5].

Si tratterà quindi, nella pratica, di ritagliare con prudenza e ragionevolezza il perimetro di rilevanza della documentazione su cui l'Organismo di Composizione della Crisi o l'esperto dovranno svolgere il controllo di veridicità.

Infatti l'ampliamento dell'attività attestativa in punto di veridicità difficilmente può implicare la medesima forma di accertamento e la medesima soglia di attenzione quando si tratti di dati non aziendali. È arduo infatti immaginare che l'O.C.C. o l'esperto possano compiere una verifica estesa ed effettiva su dati della più varia natura. Sta di fatto che su questo punto l'alto rischio di incorrere in errori o omissioni è proporzionalmente correlato anche a quello di incorrere nella sanzione penale per il reato di cui all'art. 16, secondo comma ("2. Il componente dell'Organismo di Composizione della Crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma

[5] SPADAVECCHIA, NIZZA, *I reati nelle procedure concorsuali dei "non fallibili": l'art. 16 D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012*, in www.ilfallimentarista.it.

3 *bis*, 12, comma 1 e 14 *ter*, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1 000 a 50 000 euro").

Se tale rischio è elevato già per i dati aziendali in ragione dell'ampia nozione normativa "di false attestazioni", lo è ancor di più quando il referente si stempera in una non predeterminabile vastità di tipologie di atti da controllare sotto il profilo della veridicità.

L'emersione di tale problematica in materia di sovraindebitamento fa peraltro emergere indirettamente anche una lacuna della normativa sulle procedure di composizione che riguardano gli imprenditori fallibili, poiché, come detto poc'anzi, anche per essi si ripropone il quesito sul rilievo della documentazione extra-contabile le volte in cui ricorrente non sia una società di capitali, ma un imprenditore individuale o una società di persone, visto che, in tal caso, possono essere posti a disposizione dei creditori nell'ambito dei piani anche beni personali extra-impresa e si potrebbe quindi porre una necessità di controllo su documenti extra-aziendali.

Per il resto valgono le considerazioni già ampiamente svolte da dottrina e giurisprudenza a proposito dell'analogo obbligo attestativo per le procedure di composizione della crisi di imprese fallibili, nel senso che tale accertamento è strettamente funzionale a quello di fattibilità.

Quanto all'attestazione di fattibilità del piano, il D.L. non dice se il giudice possa sindacare nel merito la fattibilità del piano e il contenuto dell'attestazione rilasciata dall'Organismo di Composizione della Crisi o dall'esperto.

È certo in ogni caso che il giudice possa quantomeno sindacare se la dichiarazione di fattibilità e di veridicità dei dati rilasciata dall'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, 6° comma, sia completa, adeguata, sufficientemente e correttamente motivata.

Deve ritenersi peraltro che se qualche dubbio sul sindacato di merito poteva nutrirsi prima quanto ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, i decreti sviluppo 1 e 2 li hanno eliminati.

Quanto al decreto sviluppo 1, esso sembra infatti aver risolto

definitivamente il problema nel senso voluto dalla prevalente giurisprudenza di merito, introducendo modifiche che dimostrano senza equivoci come il tribunale non solo possa entrare direttamente nel merito della valutazione sulla fattibilità, ma esso stesso abbia l'ancor più penetrante potere di influire sulla stessa concedendo o negando le varie autorizzazioni che può richiedere il debitore, secondo uno schema logico che era del resto già presente negli artt. 182 *bis* e 182 *quater* L.F., laddove la prima norma sottometteva all'autorizzazione del tribunale la concessione della c.d. inibitoria, attribuendogli il potere di valutare in udienza *ex officio* se sussistessero le condizioni di attuabilità quanto al pagamento dei creditori estranei alla luce di tutta la documentazione prodotta, e la seconda subordinava il riconoscimento della prededucibilità per i c.d. finanziamenti-ponte ad un esplicito placet del tribunale.

La prima e più importante disposizione del decreto sviluppo 1 ai fini interpretativi in esame è senza dubbio la modifica contenuta nell'art. 186 *bis*, ultimo comma, ove è stato precisato che, se nel corso di una procedura con continuità aziendale l'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173 L.F., fatta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

In tal modo anche la possibilità di revoca del concordato ex art. 173 si arricchisce del caso in cui esso non abbia più il requisito – la continuazione utile d'impresa – sulla cui base sono stati conformati proposta e piano, giustificando il regime di favore previsto dalla legge.

La norma, nel conferire espressamente al tribunale il potere di dichiarare d'ufficio ex art. 173 la revoca dell'ammissione nel caso in cui l'inammissibilità sia causata dalla sopravvenuta non fattibilità del concordato in continuità, risolve in modo chiarissimo il problema della rilevabilità *ex officio* della non fattibilità da parte del tribunale in ogni fase del procedimento.

In vari altri punti poi il decreto sviluppo 1 ha introdotto un potere autorizzatorio liminare del tribunale.

Così già l'art. 161, settimo comma, statuisce che, dopo il deposito

del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163, ossia fino a quando il tribunale non avrà emanato il decreto di ammissione, può autorizzare atti urgenti di straordinaria amministrazione e a tal fine può assumere sommarie informazioni.

È evidente che in tal modo il tribunale può influire direttamente sulla fattibilità del piano concedendo la sua autorizzazione e ancor più negandola. Ciò dimostra come sia assurdo negare in generale che il tribunale non possa esercitare proprio quel potere minore che consiste nella valutazione sulla fattibilità, per di più quando poi la legge gli consente di acquisire dati informativi *ex officio*.

Questa conclusione vale anche con riferimento alle norme che ora prevedono l'autorizzazione per atti speciali sulla base di una speciale attestazione (per i finanziamenti interinali, per i pagamenti di debiti anteriori relativi a prestazioni essenziali, per la configurazione del concordato preventivo in continuità). In tali casi si esige quanto meno la necessità di una funzionalizzazione dei predetti atti alla migliore soddisfazione dei creditori (artt. 182 *quinquies* e 186 *bis*), che deve essere attestata dall'esperto. Ma è sempre il tribunale a dover autorizzare tali atti, sempre previa facoltativa assunzione di sommarie informazioni, ed è quindi l'esercizio di tale potere discrezionale a essere esso stesso un fattore che agevola o elimina la fattibilità.

Particolarmente evidente è il rapporto tra autorizzazione e fattibilità in caso di pagamenti di crediti anteriori relativi a prestazioni essenziali, perché in tal caso l'attestatore deve anche asseverare, appunto, che queste sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa, sì che si presuppone che – senza tali pagamenti – essa non possa proseguire e il piano non possa attuarsi. L'autorizzazione è necessaria anche quando i pagamenti siano compensati da gratuiti finanziamenti di terzi, anche se allora non è necessaria l'attestazione. Qui è addirittura il tribunale che deve direttamente valutare se autorizzare o meno i pagamenti, senza ausilio dell'esperto.

Anche il neointrodotto art. 169 *bis* prevede la facoltà per il debitore di chiedere, e per il tribunale quella di concedere, un'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data della

domanda, ovvero la loro sospensione. In tal caso non è prevista alcuna attestazione dell'esperto. Il tribunale dovrà dunque esercitare un controllo *ex officio* necessariamente di merito basato su informazioni assunte attraverso un'istruttoria ad hoc e la sua decisione influirà direttamente sulla fattibilità, essendo evidentemente lo scioglimento o la sospensione elementi costitutivi del piano.

Quanto al decreto sviluppo 2:

- secondo l'art. 12, terzo comma, il giudice d'ufficio deve verificare l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e in tal modo di fatto accerta lui stesso la sussistenza della fattibilità sotto tale profilo;
- quando è previsto che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, il tribunale – sulla scorta della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi – deve controllare che ne sia comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di Composizione della Crisi; è chiaro che tale giudizio colora il presupposto della fattibilità laddove manchi il requisito dell'incapienza dei beni e i privilegiati non siano pagati interamente come si dovrebbe;
- ai sensi dell'art. 10, primo comma, il giudice valuta se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, e solo in caso di risposta positiva fissa immediatamente con decreto l'udienza; nel caso in cui invece rilevi difetti, il giudice può concedere, ai sensi dell'art. 9, comma 3 *ter*, un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti; ciò dimostra come il giudice delegato valuti la fattibilità sulla base di elementi conoscitivi anche diversi dall'attestazione;

- l'art. 12 *bis*, terzo comma, espressamente statuisce, in caso di piano del consumatore, che il **giudice deve verificare la fattibilità del piano** e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo: ciò prova che la legge attribuisce al giudice delegato in tal caso certamente un controllo officioso di merito, anche perché nella procedura non è prevista una votazione dei creditori e quindi è solo il giudice a decidere del suo esito. Aggiunge al riguardo la norma che il giudice può disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che possano pregiudicare la fattibilità del piano (art. 12 *bis,* comma 2) sino alla definitività del provvedimento di omologazione. Ciò significa che in tal caso il giudice delegato decide della fattibilità *ex officio* già da subito;
- nell'arco di tempo compreso tra la data del decreto emesso dal tribunale e la data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti solo previa autorizzazione del giudice, fattispecie che, come abbiamo visto sopra, implica addirittura una diretta influenza del giudice sulla fattibilità;
- l'art. 12 *bis*, secondo comma, prevede poi espressamente che, quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe **pregiudicare la fattibilità** del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo: in tal caso lo stesso discrezionale esercizio del potere che ha il giudice di imporre o meno l'ombrello protettivo costituisce valvola regolatrice della fattibilità.

Ci si chiede peraltro se possa pervenire al tribunale una relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi o dell'esperto che si esprima negativamente sulla fattibilità e in ogni caso poi se, qualora essa fosse positiva (o negativa, se possibile), il giudice possa dissentire da essa.

Analoga questione, come si è già visto, si pone anche per la previsione secondo cui il giudice, quando reputa che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, non omologa il piano.

Siccome in entrambi i casi si esprime già l'Organismo di Composizione della Crisi o l'esperto (art. 9, comma 3 *bis*), v'è da chiedersi, da un lato, se l'Organismo di Composizione della Crisi possa far pervenire una relazione negativa e, quando essa sia così pervenuta, se il giudice possa ritenere comunque sussistente il requisito soggettivo tanto da emettere il decreto di fissazione dell'udienza, salvo a stabilire se poi possa cambiare decisione in sede di omologa, o se invece debba bloccare subito la procedura, caso in cui non si dovrebbe neppure arrivare all'udienza di omologa; dall'altro, se il giudice possa ritenere insussistente – già da subito o ai fini dell'omologa – il requisito quando l'Organismo di Composizione della Crisi l'abbia ritenuto sussistente.

A prima vista non sembrerebbe logico che possa pervenire al tribunale una domanda relativa a un debitore che, in base alla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, sia stato già considerato da quest'ultimo immeritevole per la condotta dissipativa o non supportata da un piano fattibile. La domanda va infatti redatta con la collaborazione dell'organismo e sembrerebbe eccentrico che questo partecipasse alla presentazione di una domanda che esso stesso reputi inammissibile.

Se peraltro fosse ipotizzabile un obbligo di trasmissione della domanda anche quando l'Organismo di Composizione della Crisi reputasse insussistente il requisito, certamente il tribunale sarebbe libero di decidere autonomamente in senso opposto, perché altrimenti non si capirebbe la ragione del perché sia richiesto comunque in tal caso il suo intervento decisorio.

È lecito quindi ipotizzare che la domanda debba comunque giungere al tribunale affinché proprio quest'organo dirima ogni dubbio, anche alla luce di eventuali controdeduzioni del debitore (salvo a

stabilire in che modo e forma debbano o possano pervenire al tribunale).

Anche qualora però il tribunale decidesse a favore del debitore, emettendo quindi il decreto di fissazione dell'udienza, non potrebbe precludersi un suo ripensamento al momento dell'omologa, che verrebbe allora negata se il giudice si avvedesse di fatti a comprova ulteriore del negativo giudizio già espresso dall'Organismo di Composizione della Crisi.

D'altra parte è logico ritenere, in via speculare, che il giudice abbia analogo potere anche qualora pervenga una relazione-attestazione positiva, caso in cui è del tutto naturale che egli possa andare di contrario avviso sia al momento di emanazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella procedura di accordo), che del decreto di omologa (anche quanto al piano del consumatore), visto che la legge gli attribuisce specificamente il potere di valutare *ex officio* il requisito della fattibilità e quello della non imprudente assunzione di obbligazioni.

6. Il sindacato sulla convenienza

Non può svolgersi d'ufficio, invece, il sindacato di merito sulla **convenienza**.

Infatti tale esame, nel giudizio di omologa, è subordinato alle contestazioni dei creditori.

Per l'accordo, l'art.12, secondo comma, statuisce in particolare che, quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Analoga è la previsione dell'art.12 *bis*, quarto comma, quanto al piano del consumatore, fatta salva la diversità costituita dal necessario mancato riferimento ai creditori non aderenti, visto che, in tal caso, non è prevista alcuna espressione di voto ("4. Quando uno dei creditori o qualunque altro

interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo").

Il criterio di giudizio (confronto tra due esiti satisfattori) è lo stesso che la legge fallimentare contempla in caso di concordato preventivo, ma qui esso va svolto con riferimento alla sola alternativa costituita dalla procedura di liquidazione disciplinata dalla sezione seconda.

Dott. Filippo Lamanna,
presidente della Sezione fallimentare presso il Tribunale di Milano

IL SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012)
L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: ESAME DI UN CASO PRATICO

1. *Gli Organismi di Composizione della Crisi* [1]

La figura chiave della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualunque sia il sottotipo (proposta, piano del consumatore, liquidazione dei beni), è l'Organismo di Composizione della Crisi che accumula in sé ruoli che nelle procedure concorsuali sono normalmente affidati a diversi soggetti [2].

Esso, come si vedrà più compiutamente *infra*, assolve diversi compiti lungo tutta la procedura dall'inizio della stessa (a lui si rivolge il debitore sovraindebitato affinché gli sia di ausilio) fino al suo termine (con l'attestazione di veridicità e fattibilità e compresa, eventualmente, la fase di liquidazione), passando attraverso le fasi intermedie (pubblicità, comunicazione).

Prima di addentrarsi nell'illustrazione di compiti, poteri e funzioni, occorre soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre nell'ordinamento una nuova figura e attribuirgli un ruolo

---

[1] Questo scritto attinge ai contenuti del mio commento all'articolo 15 della L. 3/2012 che è destinato al trattato *I nuovi istituti di composizione (negoziale) delle crisi d'impresa*, in corso di pubblicazione.

[2] GUIOTTO, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Il Fallimento* 1/2012, 30: "Il legislatore considera [l'Organismo] elemento centrale e necessario della procedura avendogli affidato una molteplicità di ruoli che altrove vengono svolti da una pluralità di soggetti, ciascuno dotato di specifica professionalità e autonomia". PANZANI, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 10/2012, p. 27: "Tutta la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento ruota attorno agli Organismi di Composizione della Crisi".

così importante nella nuova procedura.

A tal proposito è necessario ricordare che la disciplina in esame si rivolge ai debitori civili e agli imprenditori non fallibili (imprenditori commerciali di piccole dimensioni o imprenditori agricoli, potenzialmente anche di grandi dimensioni, ma non particolarmente strutturati). È immaginabile quindi che tali debitori non abbiano la preparazione culturale e la capacità di predisporre da soli un piano di ristrutturazione del proprio debito.

D'altro canto è ipotizzabile che i creditori, singolarmente presi, vantino pretese di importo contenuto. Tali soggetti quindi non avranno interesse a essere parte attiva della procedura poiché è ragionevole che i crediti individualmente presi possano essere inferiori ai costi di transazione.

In ultimo occorre ricordare come i nostri tribunali siano oberati di lavoro e che la tendenza è quella di operare sempre più una sorta di outsourcing delle operazioni.

In questo contesto quindi nasce la figura dell'Organismo di Composizione della Crisi[3]: cui il debitore si rivolge, su cui i creditori fanno affidamento e cui il giudice demanda funzioni operative.

---

[3] Anche nelle analoghe discipline esistenti negli altri ordinamenti comunitari esistono dei soggetti che sorvegliano l'intera procedura. In Francia la procedura di sovraindebitamento (esistente dal 1989) è gestita dalle *Commissions de surendettement* (organismi di natura amministrativa presenti in ogni contea), presiedute dal prefetto. In Gran Bretagna esistono diversi istituti: l'*Individual Voluntary Arrangement* è presentato dal debitore ai creditori con l'ausilio di un curatore fallimentare; la procedura di *Administration Orders* è amministrata direttamente dai tribunali che gestiscono i pagamenti ai creditori; il *Debt Relief Order* è una procedura concorsuale in cui il debitore deve consultare dei professionisti espressamente autorizzati (approved intermediaries). In Germania il debitore per accedere a una delle tre procedure previste dalla normativa (introdotta nel 1994) deve rivolgersi a un avvocato o agli uffici pubblici a ciò preposti. Questa panoramica è tratta da *Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento – Prime analisi e osservazioni*, a cura del Gruppo Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2 maggio 2012.

2. Natura

La natura degli Organismi di Composizione della Crisi è stata fin da subito dibattuta in dottrina: si è sostenuto che questi soggetti siano posti a confine tra la sfera pubblica e quella privata[4]. In realtà la natura dell'Organismo, soprattutto dopo le ultime modifiche introdotte con il D.L. 179/2012, sembra propendere sempre di più verso quella pubblicistica. Gli indizi sono vari: la costituzione a opera (solo) di enti pubblici, l'interesse – di natura generale – di cui l'Organismo è portatore, la vigilanza sugli stessi a opera del ministero della Giustizia, i poteri autoritativi.

La funzione attribuita agli Organismi di Composizione della Crisi è infatti quella di perseguire un interesse generale, costituito dalla risoluzione della situazione di sovraindebitamento a beneficio dell'intera collettività[5].

3. Costituzione e requisiti

Gli Organismi di Composizione della Crisi, secondo quanto previsto dall'art. 15 L. 3/2012 nella sua versione definitiva, possono essere costituiti (solo) da enti pubblici. Nel travagliato percorso che la disciplina ha affrontato veniva proposto che gli Organismi potes-

[4] D'AQUINO DI CARAMANICO, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 82.

[5] D'AQUINO DI CARAMANICO, PARINI, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 89, secondo cui "si tratta di soggetti che, più che impegnati a tutelare, in via diretta, l'interesse privato del singolo a veder migliorata la propria situazione economico-finanziaria, finiscono per perseguire soltanto in via mediata tale scopo. Essi, difatti, appaiono tenuti ad agire, in via diretta ed immediata, con l'intento di offrire un aiuto professionale concreto volto alla risoluzione del fenomeno del sovraindebitamento".

sero essere costituiti anche da privati[6]: tale ipotesi suscitava diverse considerazioni di segno opposto[7]. Al termine del procedimento di riforma della norma, il legislatore ha mantenuto l'impostazione originaria.

Gli Organismi devono assicurare adeguate garanzie di indipendenza e professionalità e devono essere iscritti in un registro tenuto presso il ministero della Giustizia.

È previsto che l'iscrizione nel registro degli Organismi di Composizione della Crisi avvenga di diritto, a semplice domanda, per:

- gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio;
- il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. *a)* della legge 328/2000;
- gli ordini degli avvocati;
- gli ordini dei commercialisti ed esperti contabili;
- gli ordini dei notai.

---

[6] In sede di conversione del D.L. 212/2011 veniva presentato un emendamento volto a modificare l'art. 15 della L. 3/2012 per prevedere che gli Organismi potessero essere costituiti anche da privati, similmente a quanto avviene per gli organismi di media conciliazione. L'emendamento veniva ritirato (in relazione alle vicende che determinavano la mancata conversione sul punto del D.L. 212/2011). La stessa proposta di modifica confluiva poi nel D.D.L. del Governo del 9 marzo 2012, e successivamente anche nel D.L. 179/2012.

[7] A favore della scelta dei soli enti pubblici, da subito, FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 18 che riteneva felice la scelta della soluzione pubblica; GUIOTTO, *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Fallimento* 11/2012, p. 1289. In senso contrario invece FILOCAMO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi: l'assetto organizzativo*, in FERRO (a cura di), *Sovraindebitamento e usura – Commento della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. in L. 17 febbraio 2012, n. 10*, IPSOA, 2012, p. 223.

La formulazione della norma non è felice: come è stato rilevato[8] è incoerente che gli ordini professionali siano essi stessi iscritti nel registro degli organismi di composizione, poiché non è loro compito svolgere direttamente un'attività di questo tipo. La disposizione pertanto va interpretata ragionevolmente nel senso che gli ordini possano costituire degli Organismi di Composizione della Crisi, la cui iscrizione nel registro avviene di diritto.

Dalla costituzione e dal funzionamento degli Organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'attività degli stessi deve essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[9]. Il precetto deve tuttavia ritenersi limitato agli Organismi costituiti direttamente dagli enti pubblici: le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali, non gravando sulla finanza pubblica, non sono soggetti al vincolo finanziario e pertanto possono organizzare l'Organismo secondo le proprie possibilità economiche (anche assumendo nuovo personale) e remunerando i soggetti che prestano la propria attività.

Con regolamento del ministero della Giustizia saranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione nonché le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti e a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

---

[8] GUIOTTO, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, *Il Fallimento* 1/2012, p. 31.

[9] Critico sugli effetti PANZANI, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 10/2012, p. 27, secondo cui "il fatto che essi [gli Organismi] debbano essere costituiti, per quanto concerne gli enti pubblici, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, non lascia molto sperare in termini di professionalità ed efficienza".

4. Compiti e funzioni

I compiti e le funzioni assegnate all'Organismo di Composizione della Crisi costituiscono uno dei punti più problematici della disciplina.

Ai sensi dell'art. 15, L. 3/2012, l'Organismo:

- assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- quando il giudice lo dispone, svolge le funzioni di liquidatore e quelle di gestore per la liquidazione.

L'articolato normativo inoltre prevede altri compiti e funzioni. L'Organismo infatti:

- è di ausilio al debitore in stato di sovraindebitamento nella proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione (art. 7, comma 1);
- contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, presenta la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente con la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti (art. 9, comma 1);
- su ordine del giudice trascrive il decreto di fissazione dell'udienza negli uffici competenti (art. 10, comma 2, lett. *b)*);
- raccoglie le dichiarazioni di consenso alla proposta sottoscritte dai creditori (art. 11, comma 1);
- trasmette ai creditori, se l'accordo è raggiunto, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria (art. 12, comma 1);

- decorso il termine per le contestazioni da parte dei creditori, trasmette al giudice la relazione sui consensi, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (art. 12, comma 1);
- propone il nome di un liquidatore affinché sia nominato dal giudice nei casi previsti (art. 13, comma 1);
- trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (art. 12, comma 1);
- risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (art. 13, comma 2).

I compiti dell'Organismo sono ulteriormente intensificati in caso di predisposizione del piano del consumatore. In tal caso, esso deve predisporre una relazione, da allegare alla proposta, che deve contenere (art. 9, comma 3 *bis*):

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analogo contenuto deve avere la relazione redatta dall'Organismo da allegare alla domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 *ter*.

Lo scopo di questa approfondita relazione risiede nella verifica che il giudice demanda all'Organismo circa la meritevolezza del debitore [10]: in particolare gli si chiede di verificare che il sovraindebitamento contratto sia di tipo "passivo" e non "attivo"[11].

L'esposizione dei compiti assegnati all'Organismo mette in evidenza alcune criticità.

La prima riguarda l'eterogeneità della natura dei doveri dell'Organismo. Come è già stato da più parti evidenziato[12], la legge assegna all'Organismo di Composizione della Crisi compiti e ruoli diversi e

[10] Un'interpretazione interessante è data da E. PELLECCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento – Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Giappichelli, 2012, p. 228 secondo la quale il vero requisito che consente al debitore l'accesso alla procedura semplificata di piano sarebbe quello oggettivo della meritevolezza e non quello soggettivo di consumatore.

[11] Secondo E. PELLECCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento – Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Giappichelli, 2012, p. 16 il sovraindebitamento passivo è quello subito dal debitore e deriva dall'incidenza di fattori esterni, fuori dalla sua possibilità di controllo (per es. perdita del lavoro, malattia ecc.) mentre quello attivo è determinato da comportamenti del debitore (premeditata assunzione sproporzionata di debiti, esagerata propensione al consumo, cattivo controllo nella gestione dei redditi, imprevidenza o sovrastima delle proprie risorse, occultamento deliberato di informazioni rilevanti, uso eccessivo delle carte di credito ecc,). L'autrice peraltro identifica un terzo tipo di sovraindebitamento, quello differito, ovverosia quello che si manifesterà in un arco temporale che può essere di anni o di decenni (nuclei familiari con permanenza o ritorno di figli senza lavoro e quelli nei quali il tenore di vita è garantito dalla pensione di un familiare anziano).

[12] Già nel vigore della disciplina di cui al D.L. 212/2011, FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 17. GUIOTTO, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Il Fallimento* 1/2012, p. 31; Unione Triveneta degli Avvocati, Commento al decreto legge del 16. dicembre 2011, pp. 6-7.

mal conciliabili. Esso infatti è chiamato "a compiti di supporto al debitore, compiti di fidefacenza verso i creditori, compiti di ausilio del giudice e di controllore nell'interesse dei creditori"[13]. È evidente il conflitto di interesse poiché un solo soggetto ha la responsabilità di: preparare il piano, attestarne la fattibilità, assumere funzioni di tutela dei creditori e di ausilio del giudice. Non può non rilevarsi come un'attestazione rilasciata dallo stesso soggetto che ha redatto il piano deve ritenersi con scarso valore aggiunto. È vero che la falsa attestazione è punita con sanzione penale, ma il problema non è quello del dolo, bensì il fatto che chi prepara il piano non potrà che ritenerlo fattibile, rendendo l'attestazione esornativa. L'adozione di un regolamento che assegni i diversi compiti a diversi soggetti[14] può dare una maggiore garanzia, ma non risolvere il problema.

Oltre al rischio di conflitti di interesse di cui abbiamo detto, un ulteriore problema riguarda le competenze che l'Organismo (o meglio, i componenti dell'Organismo) devono possedere: essi infatti, in ragione della vastità e della varietà di compiti che la legge attribuisce all'O.C.C., devono avere conoscenze che spaziano dalla finanza al diritto[15]. Queste competenze possono essere certamente garantite dagli

[13] Così FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 17.

[14] Proposta da diversi autori tra cui FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 17, ripreso anche da PANZANI, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 10/2012, p. 29, che raccomanda il frazionamento dell'indennità ove evitare un maggior costo per il debitore.

[15] FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 17. Così anche GUIOTTO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi*, in *Il Fallimento* 9/2012, p. 1110 il quale rileva come "le competenze richieste all'Organismo siano molto ampie e spazino dalla capacità contabile, di revisione, di pianificazione finanziaria, all'assistenza legale e contrattuale, fino a includere capacità di *problem solving* e di negoziazione, in ragione della necessità di assistere il debitore e di

organismi costituiti dagli ordini professionali, soprattutto nel caso in cui ordini diversi insistenti sul medesimo territorio si uniscano per creare un organismo comune (per esempio commercialisti, avvocati e notai).

Al contrario, come è stato rilevato[16], suscita delle perplessità da questo punto di vista l'inclusione tra gli enti che possono essere iscritti di diritto nel registro degli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio e il segretariato sociale: tali enti per le proprie caratteristiche non sembrano infatti poter garantire il possesso delle vaste competenze che la legge presuppone.

Legato al tema delle competenze, occorre evidenziare la più grande difficoltà, ad avviso di chi scrive, che l'Organismo di Composizione della Crisi si trova ad affrontare nello svolgimento del proprio incarico, ovverosia la verifica di veridicità dei dati[17]. Come già ricorda-

---

collaborare con i creditori nella composizione dei reciproci interessi e per la buona riuscita del piano di ristrutturazione del debito".

[16] Unione Triveneta degli Avvocati, *Commento al decreto legge del 16 dicembre 2011*, p. 12, richiamato anche da OUA, Osservazioni dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura sulla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal D.L. 212/2011.

[17] La necessità di una specifica attestazione della veridicità dei dati, da sempre presente in tema di concordato preventivo, è stata prevista ora anche nel piano attestato e negli accordi di ristrutturazione. Il D.L. n. 83/2012 ha infatti modificato l'art. 67, quarto comma, lett. *d)* L.F. prevedendo che "un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere *a)* e *b)* deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". Lo stesso D.L. ha modificato il primo comma dell'art. 182 *bis* L.F. disponendo che la domanda di omologazione dell'accordo deve essere accompagnata da "una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)* sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei [...]".

to, la procedura in commento si rivolge a figure non obbligate alla tenuta della contabilità (tutti coloro che non sono imprenditori) oppure tenute a conservare una contabilità semplificata (che non registra incassi e pagamenti): è evidente la difficoltà di attestare, prima ancora della fattibilità, la veridicità dei dati. Tale situazione peraltro è riconosciuta dal legislatore che ha previsto, in maniera inusuale rispetto alle altre procedure concorsuali, l'esistenza di due attestazioni[18]: una definitiva (art. 12, comma 1) da rilasciare all'esito delle verifiche e delle adesioni ricevute, anticipata da una provvisoria (art. 9, comma 2) da allegare al ricorso depositato in tribunale[19]. L'attività che si chiede di svolgere all'Organismo è essenzialmente quella di revisione legale[20]. Non a caso il ruolo di attestatore in piani, accordi di

[18] In verità anche la normativa recentemente riformata di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi prevede più attestazioni: oltre a quella definitiva ne sono disciplinate altre all'art. 186 *bis* L.F. Queste ultime tuttavia hanno lo scopo specifico di consentire al tribunale di pronunciarsi su istanze specifiche (autorizzazione a pagare creditori antecedenti, a contrarre finanziamenti e a compiere operazioni di straordinaria amministrazione). Cfr. Cndcec, *Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni*, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013.

[19] GUIOTTO, *Gli Organismi di Composizione della Crisi*, in *Il Fallimento* 9/2012, p. 1105 rileva che "l'oggettiva difficoltà per l'Organismo nel rendere una piena attestazione della fattibilità del piano e della sua capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo è implicitamente riconosciuta dal legislatore con la previsione di un'ulteriore e definitiva attestazione di fattibilità". Peraltro l'art. 9, comma 2, nel disciplinare l'attestazione "provvisoria" prevede che essa abbia a oggetto solo la fattibilità del piano e non anche la veridicità dei dati.

[20] Le linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con Assonime e l'Università degli Studi di Firenze, del 2010, alla Raccomandazione n. 3 (*Verifica dei dati aziendali di partenza*), con riferimento a piani attestati e accordi di ristrutturazione, affermano che "il professionista, sia nel piano

ristrutturazione e concordati preventivi può essere ricoperto da professionisti che oltre a essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. siano iscritti al registro dei revisori legali[21]: tale "duplice iscrizione" (nell'albo professionale di appartenenza e nel registro dei revisori legali) appare pensata al fine di garantire "il possesso di un appropriato bagaglio di conoscenze giuridiche e aziendalistiche"[22],

---

attestato, sia nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue". Viene poi precisato che "ciò non lo rende certo automaticamente responsabile in caso di difformità fra i dati da lui attestati e quelli reali, ma gli impone un elevato standard di professionalità e di cautela, del resto coerente con gli effetti legali della sua attestazione". Per quanto riguarda l'utilizzo delle verifiche di altri soggetti, le linee guida stabiliscono che "(1 in presenza di dati forniti unicamente dal debitore, senza precise assunzioni di responsabilità da parte di soggetti indipendenti e qualificati (quale il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile o esperti nominati ad hoc per la valutazione di specifici cespiti), il professionista si assume l'integrale responsabilità dell'attendibilità dei dati aziendali; (2 in presenza di dati recenti verificati da un revisore, è legittimo per il professionista fare un sia pur non completo e incondizionato affidamento sul lavoro già svolto. Lo stesso può dirsi, limitatamente ai dati che ne sono oggetto, in presenza di perizie, verifiche e pareri di congruità provenienti da soggetti che appaiano qualificati in relazione all'indagine concretamente effettuata. Anche in presenza di verifiche fatte da altri, tuttavia, qualora emergano elementi di anomalia (c.d. '*red flags*'), il professionista deve indagare al fine di giungere ad un giudizio che, lo si ribadisce, deve essere (e non può non essere) di attendibilità dei dati".

[21] Tutti e tre gli istituti richiamano l'art. 67, comma terzo, lett. *d)*.

[22] Così VALENSISE, *Il piano di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: modalità attuative e profili di criticità, anche alla luce delle prime esperienze giurisprudenziali*, in Atti del Convegno "Il risanamento delle imprese in crisi e la ristrutturazione del debito", Milano 21-22 aprile 2009. Anche secondo VERNA (*Contenuti del piano di risanamento e della relativa attestazione*, in *Dir. fall. e soc. comm.* 2009, p. 130) è "fondamentale e primario l'intervento di un ope-

nonché allo scopo di assicurare un'adeguata correttezza professionale ([23]). Questa garanzia è assente nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. A questo proposito si deve evidenziare che la maggior parte dei soggetti chiamati a svolgere l'incarico di Organismo di Composizione della Crisi non sembrano in possesso delle necessarie competenze tecniche per attestare ragionevolmente la veridicità dei dati.

Un ultimo tema di riflessione riguarda l'ampiezza dei doveri dell'Organismo: è previsto infatti che esso assuma "ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso". Sebbene il potere sia stato circoscritto rispetto alla originaria disciplina [24], secondo la dottrina la definizione è "talmente vasta da poter indurre a ritenere che l'iniziativa possa essere assunta dall'organismo anche qualora le parti non la ritengano corretta purché essa rimanga "funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso"[25].

---

ratore che abbia, oltre a una buona base giuridica, approfondite e specifiche conoscenze della *techne* contabile, aziendale ed economica".

[23] Secondo POLLIO (*L'asseverazione del piano e la responsabilità del professionista*, in *Gli accordi per gestire la crisi d'impresa e la predisposizione del piano stragiudiziale di risanamento*, a cura di POLLIO, Euroconference Editore 2009, p. 274) la correttezza professionale viene garantita dall'obbligo di rispetto delle norme deontologiche al quale sono sottoposti gli iscritti agli albi.

[24] In origine il compito era più ampio prevedendo che l'Organismo dovesse assumere ogni iniziativa funzionale anche "al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento" oltre a essere specificato che era suo compito collaborare con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

[25] D'AQUINO DI CARAMANICO, PARINI, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 94: secondo l'autore la norma lascerebbe intendere che l'Organismo abbia la funzione di perseguire un interesse pubblico in via autoritativa, disciplinando interessi altrui anche senza il consenso ed il con-

I compiti attribuiti all'organismo troverebbero la loro sola limitazione nella funzione perseguita.

5. Organizzazione

Gli Organismi dovranno essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia. Nell'originaria disciplina era previsto che essi, unitamente alla domanda di iscrizione, dovessero depositare il proprio regolamento di procedura e comunicare successivamente le eventuali variazioni: tale onere è stato espunto con il D.L. 179/2012, suscitando alcune perplessità[26].

Come già evidenziato[27], è auspicabile che gli Organismi si dotino comunque di un regolamento interno nel quale i diversi compiti vengano attribuiti a componenti differenti sia per rispecchiare le diverse professionalità richieste sia per attenuare le commistioni[28].

In dottrina è stato sottolineato come lo scopo dell'iscrizione sia quello di sottoporre a controllo pubblico le qualificazioni dei soggetti che la richiedono[29]. Viene inoltre evidenziato come non siano chiarite le conseguenze per chi presta la propria attività in mancanza

---

corso dei titolari degli interessi da disciplinare. PANZANI, *La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012*, n. 179, *il Fallimentarista*, 12 dicembre 2012, p. 29, auspica che la previsione sia ripresa nell'emanando decreto ministeriale attuativo.

[26] D'AQUINO DI CARAMANICO, PARINI, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 94.

[27] D'AQUINO DI CARAMANICO, PARINI, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 94.

[28] FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.L. 212/2011)*, in www.ilcaso.it, sez. II, 2 gennaio 2012 (doc. 278/2012), p. 17.

[29] D'AQUINO DI CARAMANICO, in DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA (a cura di), *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, Giuffrè, 2012, p. 84.

dell'iscrizione né è previsto alcunché nell'ipotesi in cui la domanda di iscrizione non fosse ritenuta accettabile.

6. Ruolo dei professionisti

In base al comma 9 dell'art. 15, i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato[30].

Il D.L. 179/2012 rende quindi stabile e definitivo il concorso dei professionisti allo svolgimento del ruolo di Organismi di Composizione della Crisi: nella disciplina originaria tale concorso era disposto solo in via provvisoria[31].

Il debitore che vuole accedere alla procedura tuttavia non può rivolgersi al professionista che preferisce (diversamente da quanto previsto per gli Organismi, costituiti ai sensi dell'art. 15, comma 1) perché è disposto che esso sia nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Anche questa scelta, giustificata da un'esigenza di garanzia di terzietà, appare in controtendenza rispetto alle soluzioni della crisi contenute nella legge fallimentare (concordato

[30] Il riferimento alla figura del professionista fa ritenere che debbano essere esclusi i soggetti indicati dall'art. 28, comma 1, lett. *c)* (ovverosia coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento). Dovrebbe ritenersi applicabile anche l'ultimo comma dell'art. 28 L.F. (con gli opportuni adattamenti): non potrebbero quindi svolgere l'incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto durante i due anni anteriori, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi.

[31] PANZANI, *La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, *Il Fallimentarista*, 12 dicembre 2012, p. 31, evidenzia come questa scelta accentui il problema del conflitto di interessi.

preventivo, accordo di ristrutturazione e piano attestato) in cui il professionista attestatore è scelto dal debitore.

7. Poteri

Un punto delicato del ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi è quello relativo ai poteri di cui dispone.

I poteri di indagine che gli sono attribuiti sono molto ampi per cercare di compensare il deficit di informazioni che i soggetti che accedono alla procedura sono in grado di fornire[32]. Nella legge n. 3/2012 è previsto che il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, l'Organismo di Composizione della Crisi, possano accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria[33], nei sistemi di informazioni creditizie,

[32] D'AQUINO DI CARAMANICO, PARINI, *Commento sub. art. 15*, in PAIARDI (a cura di) *Codice del Fallimento*, VII ed., Giuffrè, 2013, p. 2688.

[33] Nell'attuale versione della norma è specificato che deve comprendersi la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai sensi del quale: "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Tale ampia facoltà di indagine peraltro non sembra poter risolvere del tutto il problema della carenza di informazioni[34].

L'anagrafe tributaria è istituita dal D.P.R. 605/73 e ai sensi dell'art. 1 essa "accoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari". Tra le varie modifiche che hanno interessato la materia si segnala, da ultimo, il D.L. 201/2011 (c.d. decreto "salva Italia"), convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214: all'art. 11, comma 2, è previsto che "a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione [...]".

La centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti[35].

---

[34] Basti pensare all'eventuale presenza di debiti contratti con strumenti di credito al consumo che sfuggono a un'indagine nelle banche dati perché non censiti in centrale rischi.

[35] BANCA D'ITALIA, Centrale dei rischi, *Istruzioni per gli intermediari creditizi*.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi è gestito dalla Banca d'Italia ed è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa.

Il sistema di informazioni creditizie è definito, ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti[36], come "ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema può contenere, in particolare: 1) informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti; 2) informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi".

La norma specifica che tra le banche dati pubbliche consultabili è compreso "l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141". Tale archivio è un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità: titolare è il ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'accesso alle banche dati deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti[37].

---

[36] *Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004*, in *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2005, n. 56.

[37] ivi.

I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione, dandone comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Il potere di accesso alle banche dati, già presente nel primo disegno di legge e anche nello schema di decreto legge al vaglio del Governo, era poi stato espunto dalla versione definitiva del D.L. 212/2011. Tale scelta, seppur comprensibile, era stata criticata da chi scrive[38] poiché senza la possibilità di accedere alle banche dati pubbliche, l'Organismo di Composizione della Crisi ben difficilmente avrebbe potuto verificare la veridicità delle informazioni contenute nel piano, soprattutto per i soggetti non imprenditori (non obbligati quindi alla tenuta di scritture contabili).

Anche se vengono previste molte cautele nella gestione delle informazioni, la materia è comunque molto delicata per la sensibilità dei dati. I soggetti che avrebbero accesso alle banche dati infatti possono non essere né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio (basti pensare ai professionisti che operano nell'ambito di un Organismo costituito dal proprio ordine o in prima persona durante il regime transitorio oppure componenti dell'organismo di mediazione istituito presso la Cciaa)[39].

Il Governo ha dimostrato di essere molto attento al problema e di temere i rischi di un cattivo utilizzo dello strumento: oltre a non aver inizialmente previsto, come detto, la disposizione nel D.L. 212/2011, ha poi presentato un emendamento alla legge di conversione del D.L.

---

[38] DRISALDI, *Nasce una nuova tipologia di concordato per risolvere le crisi da sovraindebitamento*, in *Guida al Diritto*, 2012, fasc. 3, p. 36.

[39] A questo proposito PANZANI, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* 10/2012, p. 30, ritiene che, vista la delicatezza dei poteri, essi non possano essere attribuiti ai professionisti incaricati (all'epoca solo in via transitoria) dovendo provvedere direttamente il giudice.

212 volto a modificare questo articolo della L. 3/2012: il primo comma avrebbe dovuto esser corretto per chiarire che l'accesso alle banche dati sarebbe stato limitato ai dati strettamente necessari ai fini della procedura. Era inoltre prevista l'introduzione di un comma 2 *bis* che demandava a un decreto del ministro della Giustizia, le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi. Si è avuta poi una parziale inversione di tendenza visto che con il D.L. 179/2012 tale potere è stato ampliato, specificando che la facoltà di accesso si deve intendere comprensiva della sezione di cui all'art. 7, sesto comma, D.P.R. 605/73.

8. Esame di un caso pratico

La procedura ha avuto a oggetto la crisi di un imprenditore agricolo e si è svolta avanti il Tribunale di Novara.

Il tentativo di composizione ha avuto inizio con la presentazione da parte del debitore, con l'assistenza di un avvocato, di un ricorso di volontaria giurisdizione al Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 20 (allora vigente) della L. 3/2012 per la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. Il Tribunale di Novara, con decreto del 20 giugno 2012, ha nominato lo scrivente dott. avv. Roberto Drisaldi per coadiuvare il debitore "*nella proposizione ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei suoi debiti svolgendo i compiti assegnati all'Organismo di Composizione della Crisi dagli artt. 7-8-9-11-12-13 e 17 della citata L. n. 3/2012*".

Il sottoscritto professionista, notificatagli la nomina, ha effettuato le seguenti attività:

- lettura del ricorso per v.g.;
- colloquio con il debitore;
- sopralluogo presso l'azienda agricola;
- colloquio con responsabile, incaricato della tenuta della contabilità;

- esame visura Registro Imprese di Novara;
- esame visura catastale nazionale e provinciale;
- indagine ipocatastale;
- ispezione al PRA;
- indagine esecuzioni immobiliari e mobiliari;
- esame visura protesti;
- esame delle scritture contabili;
- richiesta delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- richiesta agli istituti di credito segnalati dal debitore di fornire una serie di informazioni relative alla posizione dello stesso;
- verifica di alcune posizioni debitorie nei confronti dei fornitori.

Nel corso del primo colloquio avuto con il debitore è emersa la sua volontà di cercare di redigere una proposta di accordo con i creditori che presupponesse un piano di continuità aziendale. La prima attività del sottoscritto professionista è stata quindi orientata a verificare l'esistenza di adeguati flussi di cassa per proporre ai creditori una rateazione ed eventualmente uno stralcio delle posizione debitorie.

Si è accertata la consistenza dell'esposizione debitoria dell'imprenditore ed è stata effettuata un'analisi dei conti economici dell'impresa agricola del 2010 e 2011 e una stima del budget per l'esercizio 2012 e seguenti.

Da tale analisi è emerso che i flussi di cassa generati dall'impresa, dedotte le spese per il sostentamento della famiglia dell'imprenditore, non avrebbero consentito di redigere un piano realmente accettabile dai creditori.

È stata quindi condivisa con il debitore l'esigenza di formulare un piano liquidatorio relativamente all'azienda agricola, proponendo ai creditori, a soddisfazione del proprio credito, il ricavato della vendita. La percentuale di soddisfazione proposta ai creditori cadeva nell'intervallo tra il 18% e il 55%. La forbice dipendeva dalla percentuale di adesione dei creditori che avrebbe dovuto essere compresa tra il 70% (minimo richiesto per legge) e il 100%. Tale valore si sarebbe

conosciuto solo al termine del procedimento. Si preveda ovviamente il pagamento integrale di privilegiati e non aderenti.

Si è quindi proceduto alla verifica della veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati e della fattibilità del piano.

Il sottoscritto professionista ha rilasciato un'attestazione provvisoria destinata a essere allegata alla domanda da depositare in tribunale.

La provvisorietà della relazione si giustificava sia per quanto riguardava il suo oggetto (atteso che la proposta poteva essere modificata in corso di procedura), sia per quanto riguardava le attività di accertamento: alcuni poteri di indagine, di cui non si disponeva, avrebbero dovuto essere assegnati allo scrivente dal giudice ex art. 19, L. n. 3/2012 (allora vigente) e alcuni riscontri si sarebbero avuti in contraddittorio con i creditori.

La relazione pertanto era destinata a essere sostituita dall'attestazione emessa ai sensi dell'art. 12, L. n. 3/2012 in cui avrebbe dovuto essere formulato un definitivo giudizio sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.

L'attestazione (provvisoria) aveva il seguente contenuto:

- verifica dei requisiti;
- dichiarazione di terzietà e indipendenza;
- natura dell'attestazione;
- descrizione dell'oggetto e dell'attività svolta;
- resoconto delle verifiche effettuate;
- verifica dei presupposti di ammissibilità;
- esposizione dell'attività di ausilio svolta;
- descrizione di attività e passività;
- verifica della veridicità dei dati;
- illustrazione della proposta di accordo;
- richiesta di autorizzazione all'accesso alle banche dati;
- proposta di nomina di liquidatore;
- conclusioni in merito alla fattibilità.

Il tribunale, vista la proposta depositata, ritenuto di essere competente e che sussistessero i presupposti per l'ammissibilità ha fissato l'udienza con decreto e ha disposto:

- la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori (tramite telegramma, raccomandata, telefax o posta elettronica certificata);
- l'affissione per tre giorni consecutivi all'Albo del Tribunale di Novara di un estratto del decreto;
- la pubblicazione, per una sola volta, di un estratto del decreto sui seguenti giornali: *La Stampa, Foglio Di Novara, Corriere Di Novara*;
- l'inserimento del decreto, del ricorso completo di allegati e della relazione del professionista nel sito internet www.astegiudiziarie.it e sul sito del Tribunale di Novara;
- che la proposta e il presente provvedimento fossero pubblicati, sempre a cura del professionista nominato, in apposita sezione del registro delle imprese.

Il giudice avvertiva espressamente i creditori che, all'esito della predetta udienza, avrebbe potuto disporre che, a pena di nullità, per non oltre centoventi giorni non potessero essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili.

Nella disciplina originaria infatti non era previsto il meccanismo di *automatic stay*.

Nel provvedimento il giudice fissava ai creditori un termine di giorni 60 decorrenti dall'udienza per trasmettere al professionista dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, nei modi di cui all'art. 11.

Il giudice inoltre fissava un termine per la formulazione di memorie e la presentazione di documenti su disposizioni patrimoniali

precedenti (si trattava in particolare della costituzione di un fondo patrimoniale avente a oggetto la casa di abitazione e la cessione di alcuni strumenti finanziari).

A questo proposito occorre quindi subito rilevare come la primissima giurisprudenza abbia subito ritenuto applicabile la normativa in commento all'imprenditore agricolo. Il dubbio sorgeva poiché il comma 43 dell'art. 23 del D.L. 98/2011, così come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 11 ha previsto che "[...] gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 *bis* e 182 *ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni". Esiste un acceso dibattito in dottrina circa la inclusione o meno degli accordi di ristrutturazione nelle procedure concorsuali e il legislatore ha voluto chiarire che l'imprenditore agricolo può scegliere se, in caso di crisi, fare ricorso all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* L.F. oppure a quello ex L. 3/2012[40].

Va precisato che con il comma 2 *bis* dell'art. 7, introdotto con il D.L. 179/2012, è stato ora chiarito come l'imprenditore agricolo possa fare ricorso alla procedura di cui alla legge in commento.

A seguito della fissazione dell'udienza, il sottoscritto professionista designato:

- comunicava la proposta ai creditori con contestuale circolarizzazione degli stessi;

[40] Anche prima della modifica legislativa, la dottrina era uniforme nel ritenere che l'imprenditore agricolo potesse fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra gli altri DIMUNDO, *Definizione omnicomprensiva sul profilo soggettivo (Commento a L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Guida al Diritto*, 2012, fasc. 19, pp. 29-32. Nello stesso senso si era pronunciata anche la giurisprudenza: tra i pochi casi incardinati sulla base della normativa originaria si segnala il ricorso alla procedura effettuato da un imprenditore agricolo avanti al Tribunale di Novara. Il giudice riteneva ammissibile la proposta (Tribunale di Novara, 10 ottobre 2012, decreto, inedito).

- effettuava la pubblicità;
- era di ausilio al debitore nella preparazione delle memorie illustrative.

Veniva inoltre chiesta l'autorizzazione all'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Nel corso dell'udienza il giudice esaminava le memorie del debitore e la richiesta di un creditore in contestazione di essere ammesso a prestare il proprio consenso.

A esito della riserva assunta, il giudice – non ravvisando la sussistenza di iniziative o atti in frode ai creditori – disponeva che per non oltre 120 giorni non potessero, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati titoli di prelazione sul patrimonio del debitore. Il giudice ammetteva altresì a esprimere il proprio consenso il creditore vantante il credito contestato.

Nelle more del termine per la prestazione del consenso da parte dei creditori, la consistenza patrimoniale dell'azienda agricola si modificava (per il deperimento e la cessione delle mandrie) e la proposta veniva aggiornata stabilendo una percentuale minima di adesione del 90% e una proposta ai creditori del 15% circa.

Alla scadenza del termine disposto dal giudice, pervenivano minime adesioni alla proposta. Il sottoscritto professionista designato provvedeva quindi ad emettere una relazione per il giudice che constatava il mancato raggiungimento delle soglie richieste.

Nello svolgimento dell'incarico si sono riscontrate delle difficoltà.

In primo luogo è stato complicato il reperimento della documentazione perché l'impresa non aveva (non essendo tenuta) una contabilità ordinaria e analitica. Anche la documentazione extracontabile era disordinata e molti elementi importanti per ricostruire la situazione debitoria non erano chiari. Il fatto che si trattasse di un'impresa individuale, inoltre, comportava la confusione con il patrimonio personale.

Tutto questo si è riverberato nel fare di attestazione della veridicità dei dati aziendali che si è rivelata ovviamente la parte più difficile e di responsabilità del lavoro. L'accesso alle banche dati pubbliche infatti non sempre è stato agevole, per mancanza di conoscenza della procedura da parte degli enti interessati (Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia).

Anche l'esecuzione delle pubblicità si è rivelata complicata per la necessità di far comprendere la natura della nuova procedura agli enti (registro imprese, siti di pubblicità di aste giudiziarie) oltre che per la numerosità dei creditori (circa 50 fornitori, 10 istituti di credito, Inps e Agenzia delle Entrate).

Dott. Avv. Roberto Drisaldi,
dottore commercialista e avvocato in Novara

L. 27 gennaio 2012, n. 3 con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in verde) e dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione (in rosso).

Coordinamento normativo a cura del dott. Tiziano Ridi

L. 3/2012 versione originaria	L. 3/2012 con modifiche
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	Capo II PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SEZIONE PRIMA – PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO § 1. Disposizioni generali
Art. 6 Finalità	*Art. 6* Finalità e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.	1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.

	Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.	2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Art. 7 Presupposti di ammissibilità	*Art. 7* Presupposti di ammissibilità
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai	1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di

quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

1 *bis*. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* ;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2 *bis*. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

Art. 8
Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

Art. 8
Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo **o di piano del consumatore** prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui

b) l'esecuzione del piano sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 9
Deposito della proposta di accordo

Art. 9
Deposito della proposta

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede **principale** del debitore. **Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.**

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei

e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimitre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3 *bis*. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla

probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3 *ter*. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3 *quater*. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

§ 2. Accordo di composizione della crisi

Art. 10
Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente

Art. 10
Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per

l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.
Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori,

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode

dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.	ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
	3 *bis*. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3 le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera *c)*, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.	5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può	6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo'

far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.

far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata **almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari

	o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.	4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. **L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.**
Art. 12 Omologazione dell'accordo	*Art. 12* Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione	1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione

sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche

	avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.	3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
	3 *bis*. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.	4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.	5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. **Gli atti, i pagamenti e le**

garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

§ 3. Piano del consumatore

Art. 12 bis
Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con

lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere

soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 12 ter
Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Per iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12 *bis*, comma 3. I creditori con causa o

titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

§ 4. Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13
Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica

Art. 13
Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle

l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'Organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno a oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'Organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno a oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, **ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 *bis*, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.**

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 *bis*, comma 3.

4 *bis*. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4 *ter*. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.

Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero

Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,

sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1*bis*. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. **Il reclamo**

si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 14 bis
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
b) se il proponente non adempie gli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre

due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*, è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

SEZIONE SECONDA – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14 ter
Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere

corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14 quater
Conversione della procedura di composizione in liquidazione

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14 *quinquies*, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *a)*. La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14 *bis*, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 2, lettera *b)*, ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14 quinquies
Decreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 *ter*, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14 *ter*, comma 5, lettera *b)*.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14 -un*decies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14 sexies
Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14 *septies*, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera *e)* del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14 septies
Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14 octies
Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14 *septies* e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14 *sexies*, comma 1, lettera *a)*.

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14 novies
Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice.

In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14 *quinquies*, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del ministro della Giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del

termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14 decies
Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14 *novies*, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14 undecies
Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14 *ter* costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14 *ter*, comma 3.

Art. 14 duodecies
Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14 *quinquies*, comma 2, lettere *c)* e *d)*, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14 terdecies
Esdebitazione

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 un*decies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera *b)*;
b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il

passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15
Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15
Organismi di composizione della crisi

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia.

3. Il ministro della Giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico ed il ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14

quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. Le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del 40%.

10. Per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista

dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16
Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 16
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1 000 a 50 000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14 *ter*, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i

contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3 *bis*, 12, comma 1 e 14 *ter*, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla

buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1 000 a 50 000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o

dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti a essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del ministro della Giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il ministro della Giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 39 (decreto legge 179/2012)
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

QUADERNI

Quaderno n. 1 Testo coordinato del CCNL per i dipendenti degli studi professionali / Allegato al n. 3 - settembre 1988

Quaderno n. 2 Sistemi giuridici e professioni giuridiche nell'ambiente internazionale, stato e avvenire del notariato francese /Allegato al n. 1 - gennaio 1989

Quaderno n. 3 Comunicazione, informazione e informatica nel settore notarile / Allegato al n. 6 - novembre 1989

Quaderno n. 4 Contributi per lo studio del nuovo disciplinare / Allegato al n. 2 - marzo 1990

Quaderno n. 5 Proposte per una nuova tariffa / Allegato al n. 5 - settembre 1990

Quaderno n. 6 Capital Gain / Allegato al n. 4 - luglio 1991

Quaderno n. 7 Notariato e Ordine Pubblico / Allegato al n. 6 - novembre 1992

Quaderno n. 8 Il notaio garante di un nuovo rapporto tra Stato e cittadino (I congresso) / Allegato al n. 5 - settembre 1995

Quaderno n. 9 L'evoluzione della funzione notarile nel nuovo sistema socio-economico italiano (II congresso) / Allegato al n. 1 - gennaio 1997

Quaderno n. 10 Qualità e mercato: il notariato verso un modello europeo (III congresso) / Allegato al n. 5 - settembre 1998

Quaderno n. 11 Garanzia di qualità della professione notarile (IV congresso) / Allegato al n. 1 - gennaio 2000

Quaderno n. 12 Materiali sul trust / Allegato al n. 3 - maggio 2001

Quaderno n. 13 Quinto Congresso Nazionale di Federnotai - Le recenti funzioni demandate ai notai: primi bilanci e prospettive / Allegato al n. 6 - novembre 2002

Quaderno n. 14 Sesto Congresso Nazionale di Federnotai / Allegato al n. 4 - luglio 2005

Quaderno n. 15 Le finestre sul Cortile di Franco Cavallone / Allegato al n. 6 - novembre 2006

Quaderno n. 16 Il Nuovo Procedimento Disciplinare / Allegato al n. 5 - settembre 2007

Quaderno n. 17 Dai Congressi per il Congresso / Allegato al n. 3 - maggio 2008

Quaderno n. 18 Settimo Congresso Nazionale di Federnotai / Allegato al n. 6 - novembre 2008

Quaderno n. 19 Capri 21/22 Maggio 2010. Prove generali di "Congresso" / Allegato al n. 4 – luglio 2010

Quaderno n. 20 Stranieri, regolarità del soggiorno e attività notarile / Allegato al n. 2 – marzo 2011

Quaderno n. 21 Cittadini e diritti fondamentali nella UE - Responsabilità e opportunità nuove per il notaio / Allegato al n. 2 - marzo 2012

Quaderno n. 22 Composizione della crisi da sovraindebitamento - Via di fuga per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori? / giugno 2013

I "Quaderni" di Federnotizie sono dei fascicoli interamente dedicati a specifici argomenti (deontologia, atti di convegni ecc.) che vengono saltuariamente stampati e distribuiti unitamente alla rivista. In questa sezione è possibile visualizzare i Quaderni sino a ora pubblicati.